

PRIMA TORNATA DEL 18 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Lettura del progetto di legge del deputato Carta sulla soppressione delle compagnie barraccellar, in Sardegna — Relazione della Commissione sulla requisitoria presentata dal guardasigilli contro i deputati Cavour ed Avigdor — Approvazione immediata delle conclusioni per la reiezione della domanda — Seguito della discussione del progetto di legge sulla tassa di bollo — Relazione sull'articolo 5 — Osservazioni dei deputati Bolmida e Farina P. — Approvazione — Soppressione degli articoli 5, 6 e 7 — Osservazioni dei deputati Bolmida, Farina P., e Pescatore all'articolo 8 — Approvazione — Emendamento del deputato Bunico all'articolo 9 — Approvazione di quello emendato, e degli articoli 10, 11 e 12 — Emendamento del deputato Despina all'articolo 13 — Opposizioni dei deputati Farina P. ed Elena — Osservazioni del deputato Di Revel e sua proposta soppressiva — Approvazione di questa — Opposizioni del deputato Pescatore all'articolo 14 e sue proposizioni sul medesimo — Opposizioni a queste dei deputati Di Revel, Farina P., Jacquemoud Giuseppe, relatore, ed Arnulfo regio commissario — Reiezione delle proposizioni — Osservazioni dei deputati Mellana, Mantelli e Miglietti — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Presentazione d'un progetto di legge dal ministro dei lavori pubblici per la costruzione della macchina perforatrice del Cenisio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

3004. I consiglieri e molti proprietari del comune di Garesio (provincia di Mondovì);

3005. I consiglieri, e molti proprietari del comune di Priola (provincia di Mondovì), supplicano la Camera acciocchè nella concessione che sta per farsi alla società che intraprende la costruzione della strada ferrata da Torino a Savigliano s'impongano condizioni tali che bastino a tutelare qualsiasi altra società che in progresso di tempo intendesse dedurre dalla medesima strada diramazioni, fra cui quella che passando per Fossano e Mondovì, ed inoltrandosi per la valle del Tanaro, mettesse capo al mare.

3006. Il Consiglio delegato e sessantaquattro abitanti del comune di Riva (Valsesia);

3007. Quarantasette abitanti del comune di Alagna (Valsesia);

3008. Ventitrè abitanti del comune di Molia (Valsesia);

3009. Quarantotto abitanti del comune di Foresto (Valsesia);

3010. Cinquantuno abitanti del comune di Aranco (Valsesia);

3011. Sessantaquattro abitanti del comune di Agnona (Valsesia);

3012. Trentacinque abitanti del comune di Ferruta (Valsesia);

3013. Duecentonove abitanti del comune di Borgosesia (Valsesia);

3014. Trentuno abitanti del comune di Doccio (Valsesia);

3015. Ventinove abitanti del comune di Isolella (Valsesia);

3016. Sessantuno abitanti del comune di Rocca (Valsesia);

3017. Trentasei abitanti del comune di Rimasco (Valsesia);

3018. Trentaquattro abitanti del comune di Locarno (Valsesia);

Ricorrono alla Camera con petizioni analoghe a quella che è segnata col numero 2941.

3019. Il Consiglio delegato e molti ragguardevoli cittadini della città di Chiavari chiedono provvidenze circa la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali.

3020. Il Consiglio delegato della città di Chiavari, ricorre con petizione analoga a quella ch'è segnata col numero 2882 relativa all'istruzione secondaria.

3021. Trucchi Luigi, parroco, da Genova, ricorre perchè sia data pronta risoluzione a due processi criminali che lo riguardano.

3022. Ventidue misuratori e geometri residenti nella città e provincia di Novara espongono che in questa, contrariamente all'uso generale delle altre provincie, non avvi stabilito alcuna piazza per la loro professione, onde chiedono od equipararsi la loro condizione a quella dei misuratori e geometri delle altre provincie, o provvedersi loro in modo particolare nella legge sulla tassa delle professioni che sta per essere discussa.

3023. Quattordici abitanti del comune di Vellego (provincia d'Albenga);

3024. Cinquantuno abitanti del comune di Pietra (provincia d'Albenga);

3025. Ventitrè abitanti del comune di Esli (provincia d'Albenga);

3026. Sessantadue abitanti del comune di Campo-Chiesa (provincia d'Albenga);

3027. Settantatré abitanti del comune di Zuccarello (provincia d'Albenga);

3028. Diciotto abitanti del comune di Consente, borgata di Zuccarello (provincia d'Albenga);

3029. Seicento novantotto abitanti della città d'Albenga, Ricorrono alla Camera con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3005.

ATTI DIVERSI.

GASTINELLI. Nel sunto delle petizioni di ieri al numero 3003 fu letta una petizione del barone Carlo Lombard, la quale propone mezzi conducenti alla regolarizzazione del ca-

tasto, suggerendo prescrizioni per i comuni onde regolare i loro confini e tenere i medesimi costantemente regolati.

Siccome questa è una delle quistioni vitali e palpitanti, la quale si discute ora nel seno della Commissione per ciò istituita, e verrà quindi, speriamo, discussa fra non molto nel seno della Camera, io mi credo perciò in dovere di domandare alla Camera che si decreti d'urgenza quella petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

SANGUINETTI. Colla petizione che porta il numero 3019 il Consiglio comunale di Chiavari e molti ragguardevoli cittadini chiedono provvidenze circa la pubblicità delle sedute dei Consigli comunali.

Siccome in occasione dell'interpellanza Buffa la Camera ha invitato il signor ministro e questo ha promesso di presentare una legge in proposito, perciò crederei opportuno che questa petizione fosse dichiarata di urgenza, acciocchè ove la Camera, come io spero, la prendesse in considerazione, possa la medesima in tempo utile essere rimandata al Ministero, o alla Commissione incaricata dell'esame di questa legge, che impazientemente si attende.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Questo viene interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

Essendo ora in numero, sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

PATERI. Venne testè letto il sunto di parecchie petizioni, colle quali si chiede che nella concessione a farsi per la via ferrata che tende a Savigliano non si impongano condizioni che possano essere di ostacolo all'esecuzione di altri progetti di via ferrata, la quale dalla capitale per la Loggia e Carignano si protragga oltre Savigliano e metta a qualche città litorale.

Come sia urgente che vengano tosto tali petizioni riferite ognuno il vede, dacchè ieri fu presentato un progetto di legge relativo alla via ferrata medesima, e l'onorevole ministro che l'ebbe a presentare instò a che venga lo stesso tosto discusso.

Prego quindi la Camera di dichiarare d'urgenza le petizioni alle quali accennai.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

VALVASSORI. Chiederei che fosse dichiarata d'urgenza la petizione 3022 sporta da 22 misuratori della provincia di Novara, i quali chiedono di essere posti in egual condizione che quelli delle altre città.

Siccome in Novara non esistono le piazze fisse come in Piemonte, pare che giustizia voglia che abbia a scomparire questa disparità.

A quest'uopo, onde non si frapponga indugio nel deliberare su tale domanda, io credo necessario che venga dichiarata di urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

LETTURA DI UN PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO CARTA PER LA SOPPRESSIONE DELLE COMPAGNIE BARRACCELLARI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. Gli uffizi III, V e VII hanno autorizzato la lettura pubblica della seguente proposta di legge fatta dal deputato Carta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 691.)

Domando al deputato proponente quando intenda svolgere questo suo progetto.

CARTA. Mercoledì.

PRESIDENTE. Sarà posto all'ordine del giorno per mercoledì.

RELAZIONE SULLA REQUISITORIA PER PROCEDERE CONTRO I DEPUTATI CAVOUR E AVIGDOR. — ADOZIONE DELLE CONCLUSIONI SOSPENSIVE DEL PROCEDIMENTO.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Rosellini per una relazione.

ROSELLINI, relatore. Signori! L'avvocato fiscale presso il tribunale di prima cognizione di Torino con sua requisitoria, in data del 5 corrente, facevasi a chiedere alla Camera dei deputati il suo consenso necessario, a termini dell'articolo 45 dello Statuto, per poter tradurre in giudizio penale i membri della medesima, signori deputati Enrico Avigdor e Camillo di Cavour, siccome imputati di reato previsto dall'articolo 638 (numero 1) del Codice penale.

Quella requisitoria, esaminata negli uffizi della Camera, venne trasmessa, secondo le norme prescritte dai regolamenti, ad una Commissione dai medesimi uffizi nominata, la quale presentasse le sue conclusioni intorno alla domanda contenuta nell'anzidetta requisitoria. Secondo l'incarico avuto, ho l'onore di riferire alla Camera le conclusioni di quella Commissione.

L'articolo 45 dello Statuto dispone che *nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.*

La prerogativa che in questo articolo dello Statuto è conferita alla Camera e a ciascun membro di lei deve in primo luogo ravvisarsi siccome diretta a tutelare l'indipendenza dei deputati, ad assicurare la rappresentanza nazionale contro gli arbitrii possibili del potere esecutivo, il quale potrebbe con arresti da lui arbitrariamente promossi far prova di spostare in favor suo la maggioranza della Camera, o almeno liberarsi della presenza di qualche temuto avversario.

Se l'articolo dello Statuto non avesse altro motivo che questo, se ne dovrebbe in modo generale ed assoluto inferire, che dove alla Camera fosse chiesta dal Pubblico Ministero l'autorizzazione di tradurre in giudizio, o di porre in istato di arresto alcuno dei suoi membri, ella dovesse sempre assentire, dal momento che ogni sospetto di arbitrio fosse rimosso, e che la domanda apparisse fatta nei termini della stretta legalità.

Tale si fu, o signori, la dottrina sostenuta nel seno della vostra Commissione dalla minoranza: e poichè nel caso attuale non si può non riconoscere che la requisitoria in questione è veramente nei termini della stretta legalità, ed ogni sospetto di arbitrio è rimosso, la minoranza, applicando al fatto presente quella sua dottrina, fu d'avviso che il richiesto assenso non si dovesse negare.

Ma alla maggioranza della vostra Commissione non parve di dover ammettere questa dottrina, per avventura troppo ristretta. Al già dichiarato motivo parve alla maggioranza che un altro se ne dovesse aggiungere per ben definire il proprio intendimento dell'articolo 45 dello Statuto, il qual secondo motivo si è questo: un deputato, nel tempo della Sessione,

non appartiene intieramente a sè stesso; e dove sia fatto in qualsivoglia modo impedimento all'esercizio delle sue funzioni legislative, ne risulterà un danno non lieve; ne risulterà il discapito di un interesse, che non può dirsi privato, imperocchè i suoi elettori verranno con ciò, senza alcuna loro colpa, direttamente spogliati del prezioso beneficio di essere rappresentati nel Parlamento: ora questo interesse politico degli elettori, se dovrà in certi casi posporre ad altri più gravi rispetti, è però meritevole in genere di qualche riguardo: e che queste ultime considerazioni costituiscano uno dei motivi del già citato articolo dello Statuto, sembra risultare in modo manifesto dall'esame dell'articolo susseguente dello Statuto medesimo, il quale articolo (46) è così espresso:

« Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la Sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima. »

Ora è evidente che, trattandosi dell'esecuzione di un mandato di cattura per debiti, non trovano luogo le considerazioni politiche tratte dalla necessità di assicurare l'indipendenza dei deputati e la rappresentanza nazionale da ogni possibile arbitrio del potere: ond'è che secondo la dottrina della minoranza, di cui fu fatto cenno in principio, l'esecuzione di esso mandato non dovrebbe incontrar mai ostacolo per parte della Camera; e nondimeno non solamente se gli può fare ostacolo, ma anzi non sarebbe lecito il non farlo. Lo Statuto dispone imperativamente, che, mentre dura la Sessione, ogni mandato di cattura contro un deputato rimanga senza effetto; e abbenchè ciò possa essere in molti casi con pregiudizio gravissimo dei terzi, il legislatore ha pensato che alla considerazione di questo danno si debba sempre anteporre quell'immediato interesse politico degli elettori, del quale fu detto poc'anzi. Sembra dunque fuor di ogni dubbio che anche a mente dello Statuto la considerazione di questo interesse debba ascriversi fra i motivi che indussero il legislatore a conferire alla Camera le prerogative che stanno scritte nello Statuto.

Ciò posto, facciasi dal fisco istanza alla Camera per ottenere il consenso necessario a poter tradurre in giudizio penale un deputato, che cosa dovrà fare la Camera? Essa dovrà in primo esaminare se i motivi della domanda, se la domanda stessa sieno negli stretti termini della legalità: e dove questa prima condizione apparisca pienamente soddisfatta, un altro dovere le incombe; dico che le incombe un dovere, e non solamente che le spetta una facoltà: dee cioè la Camera porre da un lato il danno che potrebbe derivare dal rifiuto della autorizzazione richiestale; dall'altro lato dee porre il danno che deriverebbe dal sospendere un deputato dall'esercizio delle sue funzioni legislative, e dallo spogliare un collegio elettorale del suo rappresentante nel Parlamento: dee, dico, bilanciare l'uno coll'altro questi due danni, e a modo di giuri, secondo le particolari circostanze del caso, profferire la sua sentenza in un senso o in un altro. Senza alcun dubbio è facile immaginare dei casi nei quali la Camera non dovrebbe esitare un istante ad annuire alla domanda del fisco, come per l'opposto si possono facilmente immaginare altri casi nei quali può e deve la Camera negare il suo assenso, tanto più (notisi bene) che questo rifiuto non avrà già per effetto d'assolvere l'imputato, o di alleggerire la pena nella quale potesse essere incorso, ma solamente di ritardare di alcuni giorni, o tutto al più di pochi mesi, il procedimento e il giudizio.

Tale si fu la dottrina professata dalla maggioranza della

vostra Commissione, alla quale non altro rimaneva che d'applicare questi principii al caso presente.

Per procedere a questa particolare applicazione, la maggioranza della Commissione ha considerato che la colpa della quale i due deputati Avigdor e Cavour sono imputati, dove venisse giuridicamente accertata, importerebbe tutto al più, a tenore degli articoli 638 (n° 1) e 64 del Codice penale, la pena correzionale del confino da tre mesi a sei. Dalla poca gravità di questa pena argomentandosi con criterio puramente legale la non molta gravità del reato; considerando altresì che nel caso presente non interviene alcun interesse dei terzi; che non esistono coaccusati già tradotti nel carcere, i quali reclamino prontezza di giudizio; che niun grave inconveniente deriverebbe dal soprassedere per breve tempo al giuridico procedimento, la maggioranza della Commissione ha opinato che fosse veramente il caso che l'interesse degli elettori e dalla rappresentanza nazionale prevalesse agli altri rispetti; l'interesse, io dico, degli elettori, il quale è meritevole di tanto maggior riguardo, quanto maggiore è la gravità degli interessi comuni ai quali in questo momento dee la Camera provvedere colle importantissime leggi che sta discutendo.

Per questi motivi, la maggioranza della Commissione ha creduto che la Camera dovesse interporre la sua prerogativa per rimandare al tempo in cui sarà chiusa la presente Sessione il procedimento e il giudizio che il Pubblico Ministero ha creduto di dover tentare contro i due deputati Avigdor e Cavour.

Tali sono le conclusioni che, a nome della maggioranza della Commissione, ho l'onore di sottoporre all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intende che questa relazione sia stampata, ovvero che si proceda tosto alla discussione.

Voci. Si proceda tosto alla discussione.

PRESIDENTE. Si passerà dunque immediatamente alla discussione. Debbo però comunicare alla Camera esser giunta in questo punto alla Presidenza una lettera del deputato Avigdor con cui esso, per motivi di salute, chiede gli sia prolungato il suo congedo.

La discussione è aperta sulle conclusioni della Commissione testè esposte dal relatore Rosellini.

Se nessuno domanda la parola, le metto ai voti.

(La Camera approva.)

Resta ora un'altra questione, quella cioè d'invitare i signori Avigdor e Cavour ad intervenire alle sedute, il signor Cavour al più presto, ed il signor Avigdor quando sarà rimesso in salute.

Voci. Scriva la Presidenza.

PRESIDENTE. Sarà scritto ad ambidue.

Il deputato Justin chiede un congedo di 40 giorni.

Prima di porre ai voti se abbia ad accordarsi questo congedo, faccio presente alla Camera che numerose sono queste domande.

Le osservazioni fatte nella relazione riguardante i signori Avigdor e Cavour pare debbano rendere più difficile la concessione di questi congedi, perchè siccome appunto si nega la prosecuzione del giudizio intentato contro de'suddetti deputati, onde possano continuare a prender parte ai lavori della Camera, così io credo che solo per motivi urgenti s'abbiano a concedere altri congedi.

Ora chiedo se vuolsi accordare il congedo domandato dal deputato Justin.

(La Camera non accorda.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge per aumento di prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo.

La parola è al relatore della Commissione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Messieurs, votre Commission avait eu l'honneur de vous proposer un nouveau système dans les articles 4, 5, 6 et 7 du projet, pour assurer l'acquittement des droits de timbre sur les effets de commerce; tous ces articles avaient entre eux une connexité absolue. Si, en vertu de l'article 4, celui qui reçoit du tireur un effet de commerce non timbré, avait la faculté de le soumettre au timbre pendant un délai de 15 jours dès sa date, c'est parce que l'article 5, qui frappait les effets non timbrés d'une pénalité très-rigoureuse, en privant le porteur de tout recours contre les endosseurs, offrait les plus grandes garanties contre la violation des lois du timbre. Mais puisque la Chambre n'a pas jugé à propos d'entrer dans cette voie, et qu'elle a supprimé l'article 5, il faut nécessairement supprimer aussi les articles 4, 6 et 7 du projet qui étaient coordonnés avec cet article 5. On ne pourrait plus accorder l'autorisation de faire timbrer un effet de commerce pendant les 15 jours dès sa date, sans multiplier les fraudes en les rendant plus faciles, parce que l'amende ne serait pas un correctif assez puissant.

Par le rejet de l'article 5, la Chambre a maintenu le système de la loi du 5 mars 1836; il s'agira donc premièrement de supprimer les articles 4, 5, 6 et 7 du projet; secondement de modifier l'article 3, de telle manière qu'il ne contienne autre disposition qu'une variation dans le prix du papier timbré pour les effets de commerce; mais il est bien entendu qu'aucun effet ne pourra plus être timbré après la signature. Il faudra au contraire se procurer du papier vendu par le Gouvernement, ou faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre le papier dont on doit faire usage conformément au tarif, auparavant que d'y apposer aucune signature. Cela posé, les lettres de change venant de l'étranger sont régies par l'article 19 de la loi de 1836, et toutes les autres dispositions de cette loi continuent à subsister, sauf en ce qui concerne le tarif du timbre. La Commission propose en conséquence de rédiger les premiers paragraphes de l'article 3 de la manière suivante:

« Le lettere di cambio, biglietti a ordine, ed ogni altro effetto di commercio, negoziabili, sottoscritti o pagabili in questo Stato sono soggetti al bollo col pagamento di un diritto nelle proporzioni seguenti sui valori espressi. »

Enfin, la Chambre ayant considéré qu'il était juste de dispenser du timbre proportionnel les duplicata des lettres de change, et ayant chargé la Commission de rédiger un article dans ce sens, j'ai l'honneur de vous soumettre la proposition de la Commission. Elle est ainsi conçue:

« Art. 4. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio andranno esenti dal diritto di cui nell'articolo precedente, purchè siano munite del bollo straordinario o del visto per bollo da apporsi gratuitamente alle medesime, su presentazione della prima, o di altra delle copie, debitamente bollata. »

En résumé, la Commission vous propose: 1° la suppression des articles 4, 5, 6 et 7 du projet; 2° un changement de rédaction dans le premier paragraphe de l'article 3.

Enfin l'approbation de l'article dont je viens de donner lecture et qui deviendrait ainsi l'article 4.

BOLMIDA. Io credo che sia inutile l'obbligo che si vuol imporre che siano viste per bollo la seconda, terza e quarta, anche gratuitamente, perchè non succede che le cambiali siano disgiunte fino al pagamento.

Se il pagamento è fatto non è più il caso del *visto per bollo*. Chi riceve la seconda va a ritirare la prima necessariamente, la quale è stata accettata bollata.

Io non posso ben comprendere che inconveniente scorga l'onorevole relatore a che sia soltanto una di esse bollata.

Una cambiale che sia tratta per quattro o cinque duplicata, mai non può essere pagata, salvo presentando la prima, cioè l'originale stato accettato e bollato.

Non so poi come si potrebbe far frode, servendosi un'altra volta, come mi pare abbia accennato ieri l'onorevole relatore, di una cambiale stata bollata.

Mi pare che la stipulazione, a cui mi sembra abbia pure ieri accennato l'onorevole relatore, all'appoggio di qualche documento, non ha che fare, perchè quando uno riceve soltanto una seconda e terza a Torino, e supponendo che la prima bollata sia a Genova, per far bollare la seconda, non lo può senza presentare la prima, e deve perciò richiedere il suo corrispondente in Genova. Io non vedo quest'inconveniente. Non mi vi oppongo, ma vi ci vedo una complicazione.

FARINA P. Prego l'onorevole preopinante di osservare che quando si mette l'obbligo del *visto per bollo* ci si mette perchè se non ci fosse quest'obbligo potrebbe darsi che nè la prima, nè la seconda, nè la terza, nè la quarta fossero bollate, e potendosi fare le contrattazioni sulla seconda, terza o quarta senza la presentazione della prima, ne verrebbe che si lascierebbe credere che la prima è bollata, e non si metterebbe in circolazione, ma si metterebbero invece in circolazione la seconda, terza e quarta; conseguentemente bisogna che ci sia una guarenzia, che vi sia una di queste copie che si ponga in circolazione debitamente bollata; quando si tira una cambiale si può far mettere il *visto per bollo* sulla seconda, terza e quarta, che pure si vogliono tirare, senza che ciò presenti verun inconveniente.

BOLMIDA. L'onorevole signor Farina mi risponde soltanto per riguardo alle cambiali interne, ma deve comprendere che una cambiale tirata da Genova, se si manda a Genova, resta presso un corrispondente; il traente negozia la seconda, la manda altrove, per esempio, a Torino. Se non ammettiamo che la seconda possa negoziarsi senza che vi sia il *visto per bollo*, il negoziante di Torino che riceve questa seconda, deve allora scrivere a Genova per poter avere la prima, e domando se ciò non rechi una tal quale complicazione nel corso degli affari.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. L'honorable préopinant paraît confondre les lettres souscrites dans l'intérieur avec celles qui viennent de l'étranger. Quant aux premières, les observations de monsieur Farina répondent pleinement aux objections soulevées contre la proposition de la Commission. Quant aux secondes, elles ne sont sujettes au timbre, quelle que soit leur date, ou le nombre des signatures, qu'elles soient en première, seconde ou troisième de change, que lorsqu'on veut les accepter ou les négocier dans les États. Le droit sera donc acquitté sur l'original ou sur le *duplicata* sur lequel on fera l'acceptation ou la négociation.

BOLMIDA. L'onorevole relatore non risponde per nulla alle obbiezioni che io ho fatte. Se uno che accetta una cambiale la fa vedere per il *visto per bollo*, questo non esclude che la seconda possa essere negoziata in Parigi, in Londra o altrove, vada in qualunque paese estero, e poi venga a To-

rino; se la prima si trova accettata in Genova bisogna che il possessore della seconda faccia venire indietro la prima accettata.

FARINA P. Io non so trovare altro mezzo per obbligare anche le cambiali provenienti dall'estero ad essere bollate, che di fornire una giustificazione che qualcuna di queste cambiali abbia pagato il diritto del bollo. Se non prescriviamo questa giustificazione, è evidente che tutte le cambiali presentate dall'estero verranno con una seconda, perchè quando si sappia che si risparmia un diritto con questo metodo, cioè con una seconda, la prima scomparirà; e se non richiediamo questa giustificazione, non abbiamo più verun mezzo per vedere se veramente le cambiali siano state bollate; non avremo, dico, più nessun mezzo per accertarlo, se lasciamo questa lacuna nella legge. È evidente che le cambiali provenienti dall'estero verranno con una seconda, con una terza lettera; dunque, come si saprà che la prima sia bollata? Non si saprà mai, perchè nessuno la mostrerà. Per conseguenza la legge del bollo diverrebbe illusoria, e non vi sarebbe alcuno che la possa far eseguire. Io dunque non posso concepire un obbligo di bollare le cambiali provenienti dall'estero senza una giustificazione apposta su tutte quelle sulle quali si può fare una definitiva contrattazione dalla quale consti che questo pagamento sia stato fatto: altrimenti in qualsivoglia altra maniera si faccia vi potrà sempre essere frode.

BOLMIDA. Mi permettano ancora due parole.

Siccome l'accettante, secondo le leggi vigenti, è sempre egli passibile della multa, qualora vi sia caso di multa, non avverrà mai che una cambiale venga accettata senz'altro prima sia bollata, perchè allora non è più a carico dell'accettante che cade l'ammenda, ma di chi la presenta. Oltre a ciò, io osserverò che io non credo che sia mai accaduto che un negoziante accetti una cambiale senz'altro prima stata bollata, perchè nessuno vuole correre un tal rischio verso il suo corrispondente estero. Quelli poi che ricevono una seconda cambiale hanno interesse ad assicurarsi se la prima sia stata veramente accettata e bollata, perchè non potrebbe in questo caso ripetere l'ammenda da chicchessia, e di più non potrebbe negoziarla.

Del resto non credo che in Francia si sia mai avverato questo caso.

PRESIDENTE. Ella dunque propone una formola?

BOLMIDA. Io proporrei solamente che le cambiali che si chiamano commercialmente seconda, terza e quarta non fossero soggette al bollo.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La proposition de l'honorable préopinant ne me paraît pas acceptable. La loi française est encore plus rigoureuse que le projet de la Commission. Je suis d'avis qu'on ne doit pas s'écarter de notre rédaction.

FARINA P. Mi permetto di far osservare che qui non si tratta di duplicare il diritto, ma si tratta semplicemente di giustificare che il diritto è stato pagato: e questa giustificazione è assolutamente indispensabile e non può farsene a meno; è necessario adunque che in qualche modo si faccia constare del pagamento, e siccome non si tratta di raddoppiare il diritto che è già stato pagato, ma semplicemente di giustificare che una volta il pagamento è stato fatto, non vi è aggravio pel negoziante, ma soltanto gli si richiede una indispensabile giustificazione. Faccio poi osservare all'onorevole preopinante che potrei io stesso fargli vedere cambiali provenienti dall'estero, accettate senza essere state bollate; dunque egli vede che in tal modo si possono fare in questo genere molte frodi alla legge; ch'è anzi affermerò che quando

era ristretta l'azione della Banca di sconto se ne facevano moltissime.

Ora a misura si estende la Banca di sconto, le frodi diminuiscono, perchè le Banche non iscontano cambiali non bollate, ma tuttavia finchè vi è questa possibilità della frode, bisogna che la legge si garantisca in modo che questa frode non possa aver luogo, e io non saprei suggerire perciò altro mezzo che l'obbligo per colui che deve far risultare che questo pagamento ha avuto una volta effetto di farne constare.

Quindi mantengo l'articolo quale venne redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 proposto dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora viene la soppressione proposta dalla Commissione degli articoli 5, 6 e 7, ed insieme a questa soppressione una correzione all'articolo 5 già votato, la quale consisterebbe nel togliere le parole: *bollo straordinario o al visto per bollo*, dicendo soltanto: *sono soggetti al bollo con pagamento di un diritto*, secondo quanto venne già sopra votato, ecc.

Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti questa proposta della Commissione, la soppressione, cioè, degli articoli 5, 6 e 7, e la corrispondente correzione all'articolo 5.

(È approvata.)

Viene ora l'articolo 8 che resta 5. Lo leggo:

« Le Banche in società anonime autorizzate ad emettere biglietti in circolazione pagheranno annualmente un diritto di 50 centesimi per ogni mille lire della loro circolazione media ragguagliata sulla circolazione dell'anno precedente.

« Tale sborso si farà per semestre. »

Se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

BOLMIDA. Io domanderei che la materia che si contempla in quest'articolo fosse rimandata al tempo della discussione della legge sulle Banche, non potendomi persuadere che la Commissione abbia voluto assimilare i biglietti posti in circolazione dalle Banche alle lettere di cambio poste in commercio; la tassa sui biglietti posti in circolazione dalle Banche può considerarsi come una tassa commerciale, e non deve imporsi come un bollo sui biglietti stessi, perchè i biglietti non sono altro che oggetti di circolazione e non di speculazione, come lo sono gli effetti e le cambiali di commercio, sopra le quali il banchiere ha un profitto, mentre i biglietti non rendono nulla. Accade spesso che le Banche, non avendo molto da scontare, si trovino ad avere nelle casse una somma eguale in effettivo a quella dei biglietti in circolazione, e quindi esse non hanno nemmeno quel profitto che deriverebbe loro dall'interesse dell'eccedente emissione di carta monetata.

Io con questo non intendo che le Banche di sconto debbano andare esenti dal tributo che il commercio tutto deve allo Stato, ma credo che questa questione si debba trattare nella discussione della legge sulle Banche, e non in questa sul bollo.

Dirò di più, le lettere patenti che accompagnano lo statuto delle due Banche ora fuse in una, sotto il nome di *Banca nazionale*, hanno stabilito che vi fosse un abbonamento per il bollo dei libri, delle lettere e degli atti relativi alle Banche, e domando adesso all'onorevole relatore se s'intenda in questo diritto di comprendere anche il diritto di questo nuovo bollo.

A questo proposito io osserverò che mi pare che una tassa per il bollo dei registri ed altri documenti delle Banche e la tassa della media della circolazione delle Banche medesime

siano una cosa assai diversa da non potersi così facilmente confondere insieme nell'applicazione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, *relatore*. Après avoir établi un droit de cinquante centimes par mille francs sur les effets de commerce, il eût été injuste de ne pas frapper d'un droit les billets de circulation des *Banques en société anonyme*, auxquelles le Gouvernement a accordé la faveur d'en émettre. Bien que les effets de commerce se renouvellent ordinairement quatre fois par an, votre Commission a considéré qu'il existe une grande différence entre les billets de Banque qui sont des effets de circulation, et les lettres de change qui sont de véritables obligations; ces deux natures d'effets ne remplissent pas le même rôle dans les transactions commerciales. Tel est le motif pour lequel on s'est borné à un droit annuel de cinquante centimes par mille sur les opérations des Banques, basé sur la moyenne de la circulation de l'année précédente.

Je ne crois pas avec le préopinante que cette disposition fût à sa place dans la loi sur les Banques, qui est une loi organique, afin d'empêcher que les Banques ne puissent nuire à l'intérêt public. C'est dans une loi de finance, c'est à dire dans la loi dont nous nous occupons, qu'on doit régler l'impôt à percevoir sur l'émission des billets de circulation.

Il est vrai que la Banque a contracté un abonnement avec le Gouvernement pour les droits de timbre, car tous les billets de circulation devraient être timbrés; mais cet abonnement est très-minime, et la Commission l'a remplacé par l'article dont elle vous propose l'adoption.

Le timbre des livres de commerce, dont la Banque doit faire usage, est indépendant de celui des effets de circulation, et l'article proposé ne la dispense point de faire timbrer les livres qu'elle est obligée de tenir, en exécution du Code de commerce.

Lorsqu'on compare les affaires immenses qui se font à la Banque avec l'impôt prévu par cet article, on ne peut se refuser à reconnaître qu'il est extrêmement modéré, et qu'il est dans une proportion équitable avec le timbre des effets de commerce.

FARINA P. Mi pare che l'onorevole preopinante abbia confuso la materiale apposizione del bollo con la percezione del diritto che si vuole imporre. Qui si vuol fare una percezione per diritto di bollo sui biglietti di Banca: per fare questa percezione non è necessario che tutti i biglietti siano bollati, ma si fa una specie di abbonamento, imponendo un diritto proporzionale alla circolazione media dei medesimi.

L'onorevole preopinante ha supposto che si volessero pareggiare questi biglietti alle cambiali. Questo è affatto erroneo; se così si fosse voluto fare, si sarebbero necessariamente dovuti imporre due lire, e non 50 centesimi per mille, perchè, essendo certo che le operazioni di sconto della Banca non possono durare più di tre mesi, bisognava calcolare quattro volte rientrato e sortito il capitale medio in circolazione dalla cassa della Banca, quindi sottoporre la Banca al pagamento non del diritto di 50 centesimi, ma a quello del due per mille per pareggiare il biglietto alla cambiale, e pareggiarla non nel termine medio, ma nel termine massimo della durata che le operazioni della Banca possono avere.

Ma qui non si è voluto far questo; si è voluto colpire di un diritto di bollo i biglietti: siccome altronde sarebbe una seccatura di dover imprimere un bollo tutti gli anni, locchè verrebbe ad ingombrare con questi bolli tutti i biglietti, così si è esonerato il biglietto da questa formalità, ma si sono però colpiti ugualmente i fondi della Banca con questa percezione, eseguita, per così dire, a modo di abbonamento.

Mi pare dunque che possa benissimo aver luogo in questa legge piuttostochè in quella dell'organizzazione della Banca, che è legge piuttosto organica, la disposizione della quale ora si parla

BOLMIDA. L'onorevole signor Farina ha paragonato i biglietti di Banca alle lettere di cambio, calcolando in modo che la Banca abbia una media.

Io diceva da principio che trovava una differenza essenziale tra i biglietti in circolazione e le lettere di cambio, stante che i biglietti che una Banca mette in circolazione non sono che un agente di circolazione per la Banca medesima, e le cambiali invece sono in sostanza il frutto di tutte le sue operazioni. Contro cambiali si hanno denari, contro i biglietti si hanno cambiali che si scontano. Mi pare adunque, ripeto, che questa tassa (ed ora non dico che ella sia tenue o forte) sarebbe meglio collocata nella tassa commerciale che non nella tassa del bollo.

FARINA P. Mi trovo obbligato di far nuovamente osservare all'onorevole preopinante che egli pretende che noi abbiamo voluto stabilire una parità fra cose diverse, solo perchè abbiamo detto che due cose diverse saranno ambedue sottoposte al bollo. Del resto avrebbe forse egli ragione di dire che questa disposizione potrebbe meglio essere collocata nella legge nella quale si tasserebbero tutte le industrie commerciali. Questo potrebbe darsi; siccome però si sono adottate basi diverse, quindi io non saprei trovare ragione per cui e questa e la successiva, perchè non è l'unica (prego di osservare che abbiamo colpito di bollo tutte le azioni di società coll'articolo 9), non vedo inconveniente, dico, che questa disposizione sia adottata in questa legge. Faccio poi osservare che se la Banca riceve delle cambiali in cambio dei suoi biglietti, è anche autorizzata a fare le operazioni che nessun altro negoziante può fare, cioè quelle di mettere in circolazione una specie di carta monetata; dunque, sia per questo importantissimo suo diritto, sia per questo grandissimo e massimo privilegio, perchè viene ad essere una specie di privilegio di zecca, io non credo che, sopportando la tassa di 50 centesimi per mille, si possa chiamare di troppo aggravata.

ARNULFO, *commissario regio*. Siccome si è fatta l'osservazione di rimandare questo articolo alla legge che riflette la tassa commerciale, mi trovo in obbligo di osservare che ancorchè si ammetta questa disposizione nella presente legge, la Banca non riceve un diverso trattamento dei commercianti. La tassa commerciale si sopporterà dai negozianti, ed inoltre essi pagheranno il diritto di bollo sulle loro cambiali; per la stessa ragione la Banca sopporterà la tassa commerciale, come dee sopportare quella del bollo dei biglietti. La condizione è identica, e la disposizione attuale dee perciò trovar luogo in questa legge, e non rimandarsi a quella per la tassa commerciale, per la stessa ragione che non si rimandò ad essa l'articolo che prescrive il bollo per le cambiali. Mi oppongo perciò al rimando di quest'articolo.

PESCATORE. Io accetto la tassa che venne proposta dalla Commissione; ma se debbo dire la verità, io credo che ben lungi dall'aver la Commissione soverchiamente aggravate le Banche anonime, invece le abbia trattate con soverchia indulgenza.

Io domando al signor deputato Bolmida se veramente egli abbia la convinzione che vi sia una differenza intrinseca tra i biglietti in circolazione che emettono le Banche e le cambiali e gli effetti di commercio; sia gli uni che le altre non sono che titoli di credito; la differenza consiste non già nella natura loro, ma nel maggior credito di cui godono i biglietti

messi in circolazione dalle Banche. Perché un negoziante fa scontare una sua cambiale? Perché la sua cambiale non è altrettanto accreditata quanto i biglietti di Banca: ma se una casa commerciale spiccando una cambiale pagabile a vista potesse sperare di metterla in corso senza difficoltà, e che la sua firma godesse un tale credito che il pubblico non si curasse di presentarla presto al pagamento, si risparmierebbe la pena di presentare questa sua cambiale ad una Banca per poterla scontare. La differenza dunque consiste tutta nel maggior credito.

La Banca di sconto quando emette biglietti in circolazione non emette altro che effetti di commercio, che valori di credito, e promette di pagarli a vista. Tanto è poi il credito di cui godono questi stabilimenti che il pubblico non si presenta, e perciò la Banca gode un beneficio. Io dico che le Banche, emettendo biglietti in circolazione, ricavano da ciascun biglietto in circolazione un profitto maggiore di quello che possa il commerciante ricavare da una cambiale, e che per conseguenza, se si fossero dovute trattare con rigorosa giustizia le Banche di sconto, sarebbe proprio stato il caso, secondo me, di imporle, come osservava il deputato Farina, del due per mille, e non solo del mezzo. Io ammetto per ora i riguardi con cui la Commissione crede di dover trattare le Banche di sconto; ma non veggio con qual fondamento il deputato Bolmida voglia ancora liberare le Banche da questo piccolo contributo. Io osservo poi che di tutte le tasse che finora la Camera si studiò d'imporre al commercio sotto forma di diritto di bollo, questa forse sarà l'unica che si possa riscuotere, perchè, come l'ha spiegato ieri lo stesso deputato Bolmida, il commercio non è presso di noi troppo uso alle cambiali, massime il grosso commercio, e gli altri contratti commerciali non si fanno su carta bollata: quindi in sostanza finora non è che nominalmente imposto il diritto di bollo sul commercio, e la sola parte di questo diritto che può produrre un certo risultato si è quello sui biglietti che una Banca pone in circolazione. Questi per forza debbono essere bollati, e per me credo che quando si voglia togliere questo ramo principale del reddito che può l'erario ricavare da questa legge, si può prescindere dal fare la legge medesima, perchè gli altri rami sono di dubbio prodotto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo ottavo quale fu redatto dalla Commissione, che ora è l'articolo 5.

(La Camera approva.)

« Art. 9. I titoli, le cartelle o i certificati comprovanti la proprietà di azioni in una società, compagnia, od intrapresa qualunque finanziaria, commerciale, industriale o civile, sono sottoposti al bollo proporzionale od al visto per bollo di 50 centesimi ogni 100 lire di capitale nominale, e ciò sia che trattisi di una somma fissa o di una quotità, e quand'anche il prezzo di simili azioni non fosse stato saldato.

« Qualora il capitale nominale non siavi espresso, il diritto sarà calcolato su quello reale, il cui montare sarà accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'insinuazione.

« La spesa del bollo o visto per bollo sarà sempre anticipata dalle società e compagnie.

« I titoli, cartelle o certificati di cui sopra, saranno staccati da un registro a matrice che sarà parimente bollato sulla presentazione che ne verrà fatta agli agenti della finanza, i quali potranno sempre richiederla.

Il rifiuto di presentare la matrice sarà punito con una multa di lire 500. »

PALLIERI. Io credo che si debba distinguere fra le azioni delle società che hanno specialmente per oggetto l'interesse

privato dei soci, e le azioni delle società che si formano per mandar ad esecuzione lavori di pubblica utilità.

Se si adottasse anche rispetto a queste ultime la disposizione contenuta nell'articolo in discussione, si correrebbe grave rischio di cagionare la dissoluzione delle società già esistenti per opere pubbliche di generale interesse, e d'impedire la formazione di nuove società per gli stessi oggetti.

Ritenuto pertanto l'incoraggiamento che merita tutto ciò che ridonda a vantaggio dello Stato, ho l'onore di proporre il seguente emendamento.

Dopo le parole: *I titoli, cartelle o certificati comprovanti la proprietà di azioni in una società, compagnia od intrapresa qualunque finanziaria, commerciale, industriale o civile*, aggiungerei le seguenti: *ad eccezione di quelli relativi a lavori di pubblica utilità*. Quindi continuare come nell'articolo, sono sottoposti, ecc.

FARINA P. Sembra a me che tutti i lavori che vengono intrapresi, quantunque il loro scopo riesca di pubblica utilità, il capitalista, specialmente nelle società anonime, li intraprenda per l'idea del proprio guadagno. Vi sarà qualche filantropo che lo farà per mera filantropia; ma questi sono casi che avvengono di rado, e generalmente anche le opere di pubblica utilità vengono intraprese coll'idea e la speranza di una speculazione. Faccio poi osservare che, se si facesse quest'eccezione, bisognerebbe per identità di ragione estenderla non solo alle opere materiali, direi, di pubblica utilità, come sarebbero le costruzioni di strade ferrate, e qualche cosa di simile, ma eziandio a tutte quelle che portano un'utilità allo sviluppo del commercio, come all'assicurazione di prodotti agricoli e cose simili. In questo modo tutte le società si sottrarrebbero al pagamento delle tasse, e ne verrebbe che noi avremmo imposto una tassa che non colpirebbe nessuno.

Viste queste circostanze, e ritenuto, ripeto, che gli intraprenditori non si mettono nelle imprese di opere, sebbene di pubblica utilità, per regalare, generalmente parlando, il loro denaro, e per fare un beneficio alle popolazioni; ma in generale vi si mettono mossi dall'idea del lucro che ricaveranno da quest'opera, io credo che si debba la tassa mantenere, avuto sempre, ripeto, anche riguardo alla circostanza che questa tassa è tenuissima, e che è durativa per venti anni. Ciò posto, io non credo che, se alcuno volesse regalare al pubblico qualche migliaia di lire con opere di pubblica utilità, si ristarebbe dal farlo, perchè a queste migliaia di lire dovrebbe aggiungere la tenuissima somma portata da questa tassa.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Pallieri, d'intercalare dopo le parole *industriale o civile* le seguenti: *ad eccezione di quelle relative ai lavori di pubblica utilità*.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti la prima parte...

BUNICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Bunico ha la parola.

BUNICO. L'intendimento della Commissione nel formulare l'articolo che si sta discutendo è stato certamente quello di sottoporre alla formalità del bollo tutti indistintamente i titoli comprovanti la proprietà di azioni in una società, compagnia o intrapresa qualunque finanziaria, commerciale, industriale o civile.

Io credo però che questo intendimento non si conseguisca lasciando l'articolo tal quale vedesi concepito; giacchè a termini dell'articolo 44 del Codice di commercio, la proprietà delle azioni delle società anonime può essere sta-

bilita per una semplice iscrizione sui registri della società, e la cessione di queste azioni si fa per mezzo di una dichiarazione di trasporto iscritta sui registri stessi; ora, se la Commissione ha inteso di esimere i titoli di queste azioni dal pagamento del bollo, si lasci pure sussistere l'articolo quale esso è formulato; ma se invece ha creduto che anche questi titoli dovessero andar sottoposti al bollo, allora parmi che converrebbe fare un'aggiunta all'articolo; e siccome io credo giusto che anche i titoli da me accennati siano sottoposti al bollo, io quindi propongo di farvi una tale aggiunta così concepita:

« I titoli, cartelle o certificati, e l'iscrizione e cessioni fatte sui registri delle società commerciali, comprovanti la proprietà dell'azione, » ecc. Il resto come nell'articolo.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. J'ai l'honneur de répondre à l'honorable député Bunico que le droit n'est perçu qu'une seule fois et non à l'occasion de chaque transfert. Dans le but de faciliter l'établissement du système d'association, le droit a été réduit à un demi pour cent, et il n'est payé qu'une seule fois chaque vingt ans. Il correspond à deux centimes et demi pour cent francs chaque année. Les actions peuvent passer d'une main dans une autre, être renouvelées par duplicata ou triplicata sans paiement de droit, pourvu qu'il ait été acquitté par les actions primitives. Puisqu'on avait frappé d'un timbre proportionnel les effets de commerce et les billets de circulation, les actions dans les sociétés ne pouvaient être exemptées de cette légère taxe; mais le droit frappe toutes les actions de quelque nature qu'elles soient, sans aucune distinction.

BUNICO. La spiegazione data dall'onorevole signor relatore si riferisce unicamente alle cessioni, ma egli non ha badato che l'aggiunta da me proposta ha un duplice scopo: il primo è quello di assoggettare al bollo le iscrizioni costituenti la proprietà dell'azione, le quali nelle società anonime si fanno poi sui registri della società, ed io diceva a questo riguardo che lasciando l'articolo tal quale è formulato, quest'iscrizione non viene sottoposta al bollo; oppure se l'intenzione della Commissione è stata quella di sottoporre tutti indistintamente i titoli comprovanti la proprietà delle azioni alla formalità del bollo, allora è necessario di far nell'articolo in discorso un'aggiunta, la quale comprenda pure l'accennata iscrizione sui registri. Sin qui adunque la mia aggiunta non parla delle cessioni menzionate dal signor relatore.

In quanto poi alle osservazioni che ha egli fatto restrittivamente alle sole cessioni, io le approvo, comechè consentanee all'idea che ha presieduto all'intendimento della Commissione nel formulare il ripetuto articolo. Io limiterò quindi la mia aggiunta, formulandola come segue:

« I titoli, cartelle o certificati, e le iscrizioni fatte sui registri delle società commerciali, comprovanti la proprietà di azioni, » ecc.; così formulata quella mia aggiunta, le osservazioni fatte dal signor relatore non vi si rapportano più alcunamente.

FABINA P. Mi permetterei di far osservare all'onorevole preopinante che le parole *titoli di una società* comprendono qualsiasi titolo anche costitutivo delle azioni della società medesima; dunque, o egli colla parola *iscrizione* vuol colpire le azioni costitutive della società, e queste sono già colpite colla parola *titolo*, o vuole colpire la trasmissione delle medesime, ed in allora si entra nelle disposizioni della legge sulla insinuazione. In conseguenza mi pare che le parole *titoli di società* siano comprensive eziandio delle iscrizioni sui registri, quando per questo mezzo si venga a costituire la

società, e mi pare quindi una soprabbondanza l'inserire tale espressione nella legge.

BUNICO. Domando la parola, se la Camera me la vuole ancora permettere. (Si! si!)

In risposta al signor Farina io osservo che l'articolo, quando si serve della parola *titoli*, spiega poi quali siano questi titoli a cui si riferisce, dicendo in uno degli alinea che tali titoli sono quelli che saranno staccati da un registro a matrice. Ora le iscrizioni sui registri di cui io parlo nè sono, nè possono esserne staccate; dunque esse non sono altri titoli che quelli già menzionati in quell'articolo.

FABINA P. Ha ragione.

BOLMIDA. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sarebbero giustissime, ogniqualvolta il bollo che si intende di far pagare alle compagnie si facesse veramente pagare al proprietario del titolo d'azione; ma siccome la Commissione propone di far pagare un diritto ogni venti anni, effettivamente le sue osservazioni perdono del loro valore, perchè non si riferiscono per nulla al proprietario del titolo, ed in sostanza questo diritto può piuttosto chiamarsi un diritto di insinuazione che non un diritto di bollo.

L'ultimo alinea dell'articolo che dice: *sarà punito con una multa di lire 500 chi non presenta la matrice bollata*, mi pare sia inutile, perchè ogni società anonima è costituita con un capitale legalmente conosciuto; dunque è facilissimo far pagare questo mezzo per cento senza imporre questo bollo.

Mi pare pertanto che questa disposizione starebbe essenzialmente in altra legge; ma non in quella del bollo, tanto più che si verrebbe con questo mezzo in oggi a colpire gli attuali proprietari d'azioni qualunque, e quindi coloro che ne venissero successivamente ad essere possessori ne sarebbero esenti, e non mi sembra giusto che un proprietario d'un titolo oggi abbia a pagare un mezzo per cento per conto di colui che sarà proprietario in avvenire e che godrà per venti anni di questa proprietà.

Si sa che questi titoli si negoziano e cangiano sovente di mano, e in conseguenza le compagnie avrebbero una passività in oggi la quale mi pare troppo forte.

A parer mio adunque questa questione dovrebbe essere rimandata ad una legge sull'insinuazione o ad un'altra che stabilisse un diritto fisso sopra tutti i titoli.

CHAPPERON. Je ne puis pas accepter l'emendement proposé par l'honorable M. Bunico, et en voici la raison. La Commission a paru vouloir frapper la circulation des effets et non pas l'existence des capitaux. Si l'on frappe la circulation des effets tels que lettres de change, ou autres, on n'entend certainement pas frapper le capital du commerçant. Or ceux qui font une association, qui mettent ensemble leur fortune, pour exploiter une industrie quelconque en société, se trouvent absolument dans le même cas qu'un seul négociant, qu'un seul individu qui exploite avec la même somme une industrie pour son compte. Si l'on frappe d'un droit une lettre de change, on le fait sans égard à la fortune de celui qui la met en circulation, on le fait parce que c'est un effet qui passe d'une main à l'autre. Je comprends donc que lorsqu'un effet entre en circulation on le timbre pour qu'il puisse faire son cours; mais il ne me paraît pas qu'on puisse frapper le capital. En frappant d'un droit de timbre proportionnel l'association industrielle de plusieurs individus, on frappe par là même le capital. Par conséquent je demande que le droit de timbre ne puisse frapper que les effets, lettres de change et titres qui sont mis en circulation.

ARNULFO, commissario regio. Gli articoli 44 e 45 del

Codice di commercio determinano che le azioni delle società anonime di cui si tratta si possono stabilire in due modi, cioè sotto forma d'un titolo al portatore e col mezzo d'iscrizione sui registri delle società.

Qual è lo scopo della legge? Lo scopo della legge è di sottoporre queste società al pagamento del diritto di bollo, sia che le azioni siano materialmente spedite al portatore, cioè staccate con cartelle, oppure che vi si supplisca mediante iscrizione sui registri; ma la natura del diritto, lo scopo della legge è sempre identico, e quindi vedo ragionevole l'aggiunta proposta dall'onorevole deputato Bunico, la quale compie il pensiero della legge. Tale emendamento potrebbe per avventura riguardarsi sotto cento aspetti sovrabbondante, se così si vuole, ma giova avvertire che in materia legislativa la sovrabbondanza non vizia. Inoltre non si compirebbe il pensiero del legislatore tuttavolta che non si trovasse modo di colpir ugualmente le società anonime, le quali non ammetterebbero azioni al portatore, e quelle che si limitassero ad iscriverle sui registri. I capitali che queste possiedono possono essere uguali a quelli delle società anonime che ammettono titolo al portatore, e sarebbero, se non si fa l'aggiunta proposta, esenti dal diritto di bollo, il che indurrebbe ineguaglianza senza motivo. Perciò appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Bunico.

FARINA P. Parmi che bisognerebbe fare un articolo a parte, perchè generalmente, quando vi sono cartelle o certificati, vi sono altresì contemporaneamente i registri; talchè si dovrebbe pagare per le cartelle e per i registri.

Io bramerei quindi che si dichiarasse che siffatte società non possono essere colpite due volte, ma una sola.

ARNULFO, commissario regio. Pare che si possa soddisfare al desiderio espresso dall'onorevole deputato Farina, riferendo la legge all'articolo 44 del Codice di commercio, perchè in esso si parla appunto delle società che non emettono titoli al portatore, ma iscrivono le loro azioni sui registri.

Si potrebbe dire pertanto: *le iscrizioni sui registri autorizzate dall'articolo 44 del Codice di commercio*, nella qual guisa, a parer mio, vien tolta ogni dubbio.

PRESIDENTE. Aderisce il signor Bunico?

BUNICO. Aderisco.

PRESIDENTE. Quelli che approvano quest'emendamento vogliano alzarsi.

(È approvato.)

Ora porrò ai voti il primo paragrafo di quest'articolo 9, ora 6, così emendato.

« I titoli, cartelle, o certificati, e le iscrizioni fatte sui registri delle società commerciali, a termini dell'articolo 44 del Codice di commercio, comprovanti la proprietà di azioni in una società, compagnia, od intrapresa qualunque finanziaria, commerciale, industriale o civile, sono sottoposti al bollo proporzionale od al visto per bollo di 50 centesimi ogni cento lire di capitale nominale, e ciò sia che trattisi di una somma fissa o di una quotità, e quand'anche il prezzo di simili azioni non fosse stato saldato. »

Chi approva questo primo paragrafo voglia alzarsi.

(La Camera approva.)

Viene ora il secondo paragrafo:

« Qualora il capitale nominale non siasi espresso, il diritto sarà calcolato su quello reale, il cui montare sarà accertato colle regole portate dalle leggi sulla tassa d'insinuazione. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Viene ora il terzo:

« La spesa del bollo, o visto per bollo, sarà sempre anticipata dalle società o compagnie. »

Lo pongo pure ai voti.

(La Camera approva.)

Quarto paragrafo:

« I titoli, cartelle o certificati di cui sopra saranno staccati da un registro a matrice che sarà parimente bollato sulla presentazione che ne verrà fatta agli agenti della finanza, i quali potranno sempre richiederla. »

(La Camera approva.)

Quinto ed ultimo paragrafo:

« Il rifiuto di presentare la matrice sarà punito con una multa di lire 500. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Il pagamento del diritto di bollo stabilito nell'articolo precedente sarà rinnovato per titoli ivi contemplati ad ogni periodo di venti anni. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 11. Le società o compagnie esistenti al tempo dell'emanazione della presente legge saranno sottoposte alle prescrizioni degli articoli 9 e 10, di cui dovranno curare l'eseguimento nel termine di tre mesi successivi alla detta epoca. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Saranno però dispensati dal pagamento dei diritti di bollo le società e compagnie, le quali non avessero da due anni addietro pagato agli interessati ed azionisti alcun provento o dividendo, e fino a tanto che non ne riaprano la corresponsione. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 13. Ogni contratto d'assicurazione marittima è sottoposto al diritto di bollo straordinario proporzionale in ragione di lire una per ogni mille del capitale assicurato.

« Nulla è innovato relativamente alle assicurazioni marittime per ciò che riguarda la città di Genova; il visto per bollo accompagnato dal sigillo della Camera di commercio continuerà ad essere apposto, e i relativi diritti saranno peretti per conto della medesima, finchè non venga altrimenti disposto. »

Se niuno domanda la parola...

DESPINE. Je demande à présenter quelques considérations sur l'article 13 de la Commission, qui se discute maintenant. Cet article assujétit tout contrat d'assurance maritime au droit de timbre extraordinaire proportionnel d'un par mille de capital. Il laisse, en outre, subsister ce droit pour Gènes, au profit de la Chambre de commerce.

En premier lieu, puisqu'il s'agit d'une loi financière, faite entièrement dans un but fiscal, je demande pourquoi elle frappe seulement les assurances maritimes. Nous avons aussi des contrats d'assurance pour le transport des marchandises par terre, pour le transport sur les fleuves, pour l'incendie, pour les récoltes, pour le bétail, pour la vie, etc. Ces contrats devant être, par leur nature, nécessairement stipulés dans le pays, sont plus faciles à atteindre que ceux d'assurance marittime qui peuvent l'être ailleurs; ils ont d'ailleurs plus de durée puisque la plupart embrassent une ou plusieurs années. Il me paraît donc que la même disposition fiscale devrait leur être appliquée.

En deuxième lieu j'observe que le droit de 1 par mille est trop élevé. Les assurances maritimes peuvent être faites aussi bien à Marseille, à Livourne, à Naples, à Barcelonne, ou dans tout autre port de destination que chez nous. Frapper les contrats d'assurance d'un droit de timbre plus élevé que dans les pays voisins, ce serait éloigner de nos places de commerce une industrie importante, et je crois que c'est ce qui arrivera avec le droit dont il s'agit.

Je dis que le droit de 1 par mille est élevé. En effet, notre navigation est, en grande partie, un petit cabotage, pour lequel la prime n'est souvent que de $\frac{1}{4}$ pour 100 ou $\frac{1}{2}$ par mille; ainsi pour de pareilles assurances le timbre proportionnel d'un franc serait excessif. S'il était possible, ce droit devrait plutôt être réglé en raison de la prime qui varie selon les distances que dans celui du capital qu'elle représente; mais vu l'impossibilité de le faire, je pense que le droit doit être réduit et ne pas excéder au plus celui de 0,50 par mille comme pour les lettres de change, la durée de chaque contrat n'étant d'ailleurs généralement pas plus longue que celle des effets de commerce.

En troisième lieu, dans la supposition qu'un droit proportionnel soit établi, je pense que le deuxième alinéa de l'article qui l'attribue à la Chambre de commerce de Gênes doit être supprimé.

En effet, nous ne pouvons nous dissimuler que les 99 centièmes de nos assurances maritimes se font à Gênes. Peut-être y a-t-il quelques assurances particulières à Nice et à Savone, mais bien certainement la plupart des risques se signent à Gênes, laquelle seule à des sociétés d'assurance maritime. Si le second alinéa doit être maintenu, mieux vaudrait supprimer l'article tout entier pour ne pas entraver le commerce.

Je sais que ce droit a été antérieurement affecté à la Chambre de commerce de Gênes, dans le but de la favoriser; mais il ne peut plus, à mon avis, subsister sous un régime constitutionnel.

Ce n'est pas ici le cas d'examiner quelles doivent être les attributions d'une Chambre de commerce, la question devant revenir quand sera discutée la loi qui nous est annoncée sur ces institutions. Je me bornerai à dire que lors de leur création sur la fin du siècle xvi elles eurent pour objet de suppléer à l'action protectrice du Gouvernement qui ne s'exerçait pas d'une manière suffisante, ni à l'intérieur, ni à l'étranger.

Celle de Marseille était un véritable pouvoir dans l'Etat; elle envoyait des ambassadeurs, soldait les consulats, entretenait des agents dans les centres de commerce, tenait les registres de l'état civil dans le Levant, etc. Il leur fut alors concédé l'autorisation de prélever des droits sur le commerce; mais à mesure que l'action du Gouvernement est devenue plus sérieuse, ces attributions ont diminué ainsi que les impôts alloués en leur faveur, et les Chambres de commerce ont fini par devenir purement consultatives.

La Chambre de commerce de Gênes a obtenu depuis 1815 de notre Gouvernement la faculté de prélever divers droits, tels que des droits d'ancrage, des droits de magasinage sur les magasins du port franc, plus le droit d'enregistrement des polices d'assurance à raison de 1 par mille. Elle a encore, par la loi du 30 août 1848, obtenu le privilège des ventes à l'encan sous le droit de $\frac{1}{2}$ par cent; avec ses revenus elle a à sa charge l'administration du port franc. Ces droits se sont élevés en 1845 à 132,722 56; en 1846 à 182,371 45; en 1847 à 221,872 francs; et dès lors qu'elle a pu faire les ventes à l'encan, ses revenus devront arriver à près de

300,000 francs, bien que les frais généraux à sa charge n'arrivent que de 30 à 40 mille francs. Aussi, pour utiliser ses économies il a été mis à sa charge une partie des dépenses de la rue *Carlo Alberto* et d'autres travaux d'utilité publique.

Selon moi, sous un régime constitutionnel, les impôts doivent être perçus au profit du trésor, et en attendant la réorganisation des Chambres de commerce, il me semble que l'exception mise dans l'article 13 de la loi qui nous occupe ne peut être tolérée. J'ai prouvé d'ailleurs que la Chambre de commerce de Gênes n'a nullement besoin de ce droit pour couvrir ses frais généraux. Quant aux charges étrangères à ses attributions qui lui sont imposées, le Gouvernement verra s'il doit les prendre à son compte; mais le principe doit être uniforme; il faut ou supprimer en entier le droit sur les polices d'assurance ou bien l'appliquer à Gênes comme aux autres villes de commerce.

La Commission de Turin, qui s'est occupée dans ses séances des 19 et 26 août 1849 de la question des Chambres de commerce, a déjà d'ailleurs elle-même formellement émis le vœu que de pareils droits leur soient enlevés et qu'ils soient versés dans les caisses de l'Etat.

En dernier lieu, si l'on veut que la loi produise son effet, il serait utile d'y insérer une clause pénale, comme celle déjà adoptée en faveur de la Chambre de commerce de Gênes, clause qui déclare nulle devant les tribunaux toute police qui n'y aurait pas été enregistrée.

Cela est tellement vrai qu'à Gênes le produit de ces polices ne s'élevait en 1845 qu'à 54,833 91, et que cette obligation ayant été dès lors rigoureusement exécutée, le même produit s'est élevé en 1847 à 125,976 58. Je sais que cette proposition est contraire à la suppression adoptée des articles 4 et 7 du projet, néanmoins l'exemple de ce qui se passe à Gênes m'engage à en soumettre l'observation à la Chambre.

D'après ces considérations il me paraît:

- 1° Que le droit de 1 franc par mille doit être réduit et porté au *maximum* à 0,50;
- 2° Que le 2^{me} alinéa réservant à la Chambre de commerce de Gênes la perception du droit doit être supprimé;
- 3° Qu'il y a lieu d'appliquer ou le même timbre ou un autre timbre proportionnel à tout contrat d'assurance;
- 4° Qu'enfin, pour rendre la mesure efficace, il faudrait y ajouter une clause pénale comme elle l'est déjà dans ce moment pour la ville de Gênes.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Despine.

(È appoggiata.)

Il deputato Farina ha la parola.

FARINA P. Se si trattasse di adottare una legge nuova, e nella quale non vi fossero precedenti, io appoggierei, se non tutte, alcune delle conclusioni affacciate dall'onorevole preopinante; ma qui abbiamo una disposizione anteriore la quale ha pregiudicato questa questione. Infatti venne assegnata una percezione alla Camera di commercio di Genova sulle polizze di assicurazione che si fanno in quella città, ma non gli venne assegnata senza uno scopo, ed anzi, siccome si vedeva che i suoi redditi erano cresciuti d'alquanto, si costrinse a concorrere in una spesa che venne dichiarata di pubblica utilità, quale fu quella della costruzione della strada *Carlo Alberto*. La Camera di commercio si obbligò a corrispondere un'annualità per molti anni a venire prelevata per la massima parte da questa percezione di diritto sulle polizze. Ora, se si toglie alla Camera il mezzo di pagare, è evidente che la

Camera non paga più, ed allora ne avviene che quelli che hanno fornito il danaro, cioè la città di Genova che ha anticipato i fondi per questa opera, rimane ingiustamente defraudata di quanto le spetta.

Per queste e per molte altre considerazioni, che non devono ora, a parer mio, entrare in questa discussione, perchè sono materie delicatissime e da non doversi trattare a proposito di una legge di finanza, si è creduto di dover lasciare tale percezione alla Camera di commercio di Genova, almeno provvisoriamente, finchè cioè vi sia una legge che regoli tutti gl'interessi che sono complicati colla percezione di questo diritto. Ma ammesso che le polizze di assicurazione in Genova debbano provvisoriamente proseguire a pagare l'uno per mille, ne veniva per conseguenza che si dovevano assoggettare anche quelle delle altre città dello Stato a questo pagamento, perchè altrimenti si sarebbe stabilita una sproporzione che avrebbe potuto forse portare le compagnie di assicurazioni marittime ad agire in altre città a vece di quella di Genova, in quelle città cioè in cui non fossero colpite da questa imposta; dunque, onde non rendere la legge ingiusta, si è creduto di stabilire l'imposta identica anche per le compagnie stabilite in altri paesi, perchè altrimenti le compagnie avrebbero cambiato nome, e invece di stabilire la loro sede a Genova, l'avrebbero stabilita, per esempio, a Nizza, e fatte le stesse operazioni, perchè tutti sanno che le compagnie di assicurazione agiscono in modo eguale in qualsiasi paese siano stabilite; bisognava dunque colpirle egualmente in tutto lo Stato.

La necessità quindi di astenersi dall'entrare a regolare una quantità di interessi complicati colla percezione di questo diritto ha suggerito di lasciar le cose nello *statu quo*, e semplicemente di pareggiare ed estendere questa percezione a tutte le città marittime dello Stato. Ecco il motivo che ha indotto la Commissione a così fare; mi pare dunque che non si potrebbe accettare l'emendamento Despina, perchè si verrebbe a rovesciare una quantità di obbligazioni che furono contratte dalla Camera di commercio in vista della percezione di questo diritto, senza provvedervi in alcun modo, e conseguentemente a cagionare un danno considerevole ai terzi interessati.

ELENA. Io farò alcune osservazioni prima sulla redazione dell'articolo della Commissione, sul modo cioè con cui è redatto l'articolo. Io credo che la Commissione non si è fatto un concetto chiaro del diritto che si paga dalle assicurazioni.

La Commissione dice che la Camera di commercio continua a mettere il visto per bollo; ma altro è il bollo e visto che si mette dalla Camera di commercio, altro è il bollo che gravita sui contratti di assicurazione; essi pagano per il bollo 50 centesimi, e questo è indipendente assolutamente dal bollo che si mette dalla Camera di commercio; ma siccome tutti i contratti d'assicurazione dovrebbero essere fatti con tutte le formalità onde garantirli dalle frodi, così la legge ha prescritto che le polizze di assicurazione debbano staccarsi dalla Camera di commercio di Genova, e siccome non le staccavano queste polizze, la legge del 1845 ha dichiarato che sarebbero nulli tutti quei contratti la cui polizza non sarebbe staccata da quella Camera. Il bollo proprio è cosa di poco momento, ma importante assai si è l'uno per mille che gravita sui contratti di assicurazione, e convengo col deputato Despina per la sua soppressione o per la riduzione, giacchè questo diritto è assai forte, ma non credo che si possa assolutamente accettare che venga tolto alla Camera di commercio questo diritto, perchè da questo assegnamento

che nel 1849 ascese a 99,000 franchi conviene dedurre delle enormi spese, per esempio quelle dell'amministrazione del porto franco che costa 25,000 franchi annui, la costruzione della strada *Carlo Alberto* che ammonta 75,000 franchi annui e 20,000 per la scuola di chimica e meccanica applicata, per cui ogni anno la Camera di commercio ha molto che fare a compensare il suo passivo col suo attivo, sicchè, se il Parlamento leverà dalla Camera di commercio questa somma di 99,000 franchi, allora il Parlamento deve anche esonerare la Camera di commercio dai pagamenti annui che fa, deve esonerarla egualmente da tanti altri piccoli pesi che non credo che la nazione si vorrà addossare così facilmente. Fra questi vi ha un residuo della costruzione della fregata il *Commercio*.

Questa sarebbe la conseguenza inevitabile che ne verrebbe, inquantochè ripeto che io non dissentirei punto dalla soppressione dell'imposta dell'uno per mille, la quale è gravissima, ma lo Stato dovrebbe pensare a provvedere alle spese che attualmente gravitano sulla Camera di commercio.

DI REVEL. Desidero di dare alla Camera alcune spiegazioni relative alla proposta che venne fatta dall'onorevole deputato Despina, le quali, nel complesso, non mi paiono destituite di fondamento.

Effettivamente, come accennò l'onorevole deputato Elena, le polizze per contratti di assicurazioni marittime già sono soggette in Genova al diritto dell'1 per mille che si vorrebbe loro far pagare colla legge in discussione, e questo diritto non ha nulla di comune col diritto di bollo di centesimi 50 sulla carta.

Queste polizze sono a Genova rilasciate dalla Camera di commercio, alla quale si paga l'uno per mille sulla somma espressa nella polizza di assicurazione.

Questo diritto a favore della Camera di commercio di Genova fu regolato con una legge del 1815 o 1816, ma era già in uso anteriormente; ma siccome veniva il medesimo defraudato non già perchè non si usassero le polizze della Camera di commercio, ma perchè si prendeva, per esempio, una polizza per lire 10,000 anche per un contratto di 100,000, e convenivasi che in caso di contestazione si starebbe per norma della totalità a quanto sarebbe deciso per 10,000; perciò nel 1845 il Governo, nella mira di assicurare alla Camera la percezione intiera di questo diritto, emanò le varie disposizioni contenute nelle lettere patenti del 1845, mercè le quali d'allora in poi il prodotto di questo diritto fu duplicato.

Nelle circostanze attuali non saprei veramente se sia prudente di togliere alla Camera di commercio questo diritto; però, posto che l'occasione si presenta di ciò trattare, io non posso a meno di osservare che la condizione della Camera di commercio di Genova è una condizione veramente anormale, perchè, se è vero che è onerata di debiti e di parecchie spese, è vero altresì che essa percepisce molti balzelli, i quali sarebbero propriamente dovuti allo Stato, e sicuramente sarebbe molto più regolare che questi diritti fossero autorizzati e votati dal Parlamento per conto dello Stato, e che la Camera di commercio venisse poi sui bilanci dotata di quelle somme che le sono necessarie per i suoi bisogni.

Ma intanto, ancorchè la Camera di commercio abbia molti debiti, come diceva l'onorevole deputato Elena, non sarebbe però vero che, quando gli si togliessero parte di questi diritti sulle polizze, essa non fosse più in grado di pagare il debito suo antico; poichè, pel restante del debito della fregata *Commercio*, essa ha ognora continuato a servire gl'interessi e non assegnò a favore della città di Genova che le somme

che impiegava annualmente nella sdebitazione di questo antico suo debito, di modo che, anche nelle condizioni attuali, indipendentemente del servizio di tale debito, ha delle somme disponibili per impiegarle a favore del commercio; di fatti, essa ha potuto fare un bellissimo ponte di sbarco nel porto franco, introdurre tutti i vari meccanismi necessari per agevolare il movimento delle mercanzie nel porto franco, ed ora queste spese essendo cessate, dovrebbe trovarsi avere fondi di sopravanzo, dacchè le sue rendite sonosi mantenute e forse anche migliorate.

Ma ritornando all'argomento, io credo che, se si volesse in questo momento rinvenire su queste disposizioni, si andrebbe forse incontro a più grave inconveniente, quello cioè di sconvolgere tutto il sistema su cui poggia la Camera di commercio di Genova, mentre d'altra parte non si vede che il diritto di 1 per mille sui contratti di assicurazione marittima ne abbia diminuito il numero e l'importanza dacchè il prodotto di questo diritto si mantiene; però questa disposizione non dovrebbe essere che transitoria, perciò dico che la condizione della Camera di commercio di Genova è affatto anormale.

DESPINE. Les observations des honorables préopinants n'ont nullement changé mes convictions. Elles confirment d'ailleurs ce que j'ai dit, que la Chambre de commerce de Gênes ayant un revenu de près de 300,000 francs n'en a à dépenser que 30 à 40 mille pour ses frais généraux, consacrés en grande partie à l'administration du port franc. Le reste de ses revenus est appliqué à des objets étrangers à ses attributions.

Quant à la dépense des écoles techniques que M. Elena porte à 20,000 francs, je crois devoir lui répondre que cette somme se réfère aux frais de premier établissement, et que les frais courants de cette école et des professeurs pèsent en grande partie à charge de l'Etat.

La Chambre de commerce ayant depuis 1848 le privilège des ventes à l'encan, moyennant un droit de 1/2 pour cent, je ne connais pas le chiffre de ce revenu; mais lorsque le commerce de cette place aura pris son état normal, je ne doute pas que ce chiffre ne devienne considérable. Par ces motifs la Chambre de commerce n'a nullement besoin, selon moi, de continuer à percevoir le droit de 1 par mille sur les polices d'assurance. Si on lui laisse le droit dont il s'agit, il vaut mieux supprimer l'article 13, car les 99 centièmes des assurances se faisant à Gênes, cet article n'a plus d'objet.

J'insiste donc pour que le droit soit enlevé à la Chambre de commerce. Si le Gouvernement croit devoir indemniser la ville du paiement des 60 ou 75 mille francs dont il l'a chargée pour la rue Carlo Alberto, j'y adhère bien volontiers; mais je ne pense pas qu'il y ait là un motif suffisant de déroger à la loi commune.

J'insiste aussi fortement sur la réduction de droit que j'ai demandée, car le droit d'un franc par mille est beaucoup trop élevé, et n'est pas en rapport avec celui des lettres de change. Nous savons tous que la durée d'une police d'assurance est à peu près la même que celle d'un effet de commerce. Conséquemment je crois qu'en fixant ce droit à 50 centimes, on adopte une base assez rationnelle. Ce qui confirme ma conviction est précisément le soin qu'on a pris à Gênes pour s'affranchir de ce droit; jusqu'en 1845 il est résulté de cela que depuis qu'on n'a pu s'y soustraire, la somme perçue en vertu de ce droit, qui n'était que de 54,000, s'est élevée à 120,000 francs; voilà donc une preuve que ce droit, dans l'intérêt même du commerce, ne doit pas être conservé à la Chambre de commerce de Gênes, mais, dût-il être conservé, j'insiste pour qu'il soit maintenu à 50 centimes.

FARINA P. L'onorevole Despina fece osservare che il diritto che si pone sulle assicurazioni è un aggravio al commercio. Io non so che vi siano tasse le quali non siano d'aggravio alle industrie che colpiscono; che poi vi sia, come egli crede, una tale sproporzione fra il diritto sulle polizze di assicurazione e quello imposto sulle cambiali è una proposizione a cui si possono fare molte osservazioni. Generalmente il contratto di assicurazione, se comprende anche le stesse, è di una durata più lunga di quella delle cambiali; se si facesse una media delle une e delle altre, questo apparirebbe chiaramente. Ma non è da questo fatto che noi dobbiamo partire, bensì dal fatto presente. Quindi, o conviene nell'atto della presente legge provvedere su tutte le obbligazioni della Camera di commercio di Genova, o conviene conservare ad essa la percezione del diritto dell'uno per mille sulle polizze di assicurazione. Fare la supposizione che la Camera di Genova possa estinguere i suoi debiti senza avere questi redditi è un errore massiccio, lo dichiaro francamente, e me ne fanno fede le considerazioni presentate dal Ministero, quando domandò che la Camera di commercio fosse autorizzata a percevere un diritto sulle vendite all'incanto che si facevano, nelle quali appunto disse che ad essa mancavano i mezzi per far fronte agli impegni che gli erano stati dal Governo addossati per la costruzione di opere pubbliche e per la manutenzione di opere necessarie al commercio, come sono quelle del portofranco, come sono state quelle della coperta del ponte delle mercanzie, e simili. Vede dunque l'onorevole preopinante che non è possibile ribassare la tassa dalla Camera percepito.

Ora che cosa facciamo noi se entriamo in queste discussioni? Noi non andremo più avanti nella legge, perchè abbiamo a fare una quantità di indagini affatto estranee ad una legge di finanza. L'onorevole deputato Despina crede che questa percezione possa impedire lo sviluppo delle società commerciali relative alle assicurazioni marittime, e poi viene a confessare che nella città di Genova si eseguono non meno di 99 per cento delle totali assicurazioni marittime dello Stato. Ma se questa percezione impedisce lo sviluppo di questo ramo di commercio, non si farebbero più ivi la massima parte delle assicurazioni, ma si farebbero colà ove sono dal pagamento di tale diritto esentate. Vede dunque il preopinante che questa percezione non rende impossibile lo sviluppo delle assicurazioni; essa è provvisoria di sua natura, definitivamente si stabilirà su di essa con maggior fondamento quando si saranno assise su basi normali tutte le leggi che debbono regolare la Camera di commercio; nelle quali circostanze si penserà anche al passato, e si stabiliranno fondi perchè la Camera di commercio di Genova possa pagare i debiti che per la massima parte gli vennero imposti per opere che il Governo la costrinse a costrurre. Conseguentemente non so come si possa dire ad un corpo morale: pagate i vostri debiti, ma vi togliamo i redditi. Per conseguenza per non venire a questa contraddittoria disposizione, io credo che sia indispensabile di lasciare l'articolo come si trova.

JACQUEMOND GIUSEPPE, relatore. La Commission ayant reconnu qu'on percevait à Gênes un droit d'un franc par mille sur les contrats d'assurance maritime, a cru devoir généraliser cette disposition. Il n'était pas le cas de diminuer la quotité du droit, puisqu'il est admise par l'usage et qu'il ne fournit pas matière à réclamation.

Il a paru qu'il ne fallait rien innover relativement à la Chambre de commerce de Gênes. Cette institution est à la veille d'être réorganisée par la loi que M. le ministre de l'Agriculture et du commerce a annoncée au Parlement. Lors-

qu'on discutera cette loi, les observations de l'honorable député Despine auront une grande importance; mais il ne vaudrait pas la peine de prendre actuellement des dispositions provisoires, lorsqu'une réorganisation générale des Chambres de commerce est imminente. D'ailleurs les droits perçus par la Chambre de commerce de Gênes ont été affectés à une destination spéciale, avec l'autorisation du Gouvernement, et l'amendement proposé par l'honorable préopinant exigerait de nombreux préliminaires qu'il importe d'écartier de la loi sur le timbre.

DI REVEL. Le varie considerazioni presentate a questo riguardo mi inducono a proporre la soppressione di questo articolo. Io lascierei le cose nello stato in cui si trovano, perchè realmente io credo che l'articolo quale è concepito non contempla propriamente che i contratti di assicurazioni marittime che seguono in Genova. Dirò di più: si sono voluti contemplare questi contratti nella legge perchè già esistevano; ma se dovessimo entrare nel merito di queste disposizioni, forse non le troveremmo consone al rimanente delle disposizioni della legge. Difatti le assicurazioni marittime sono per lo più società che si costituiscono per azioni, onde far l'operazione di assicurare. Ora noi contempliamo qui le assicurazioni marittime e non contempliamo le altre assicurazioni, per esempio i contratti d'assicurazione sugli incendi, sulla vita, per cui vi sono società stabilite anche in altri luoghi.

Mi pare quindi che sia miglior consiglio il non parlare di questa disposizione in questa legge, lasciando poi, quando si verrà a ricostituire su basi più regolari l'amministrazione economica della Camera di commercio di Genova, a provvedere su questo riguardo, poichè, ripeto, queste società essendoper lo più anonime, od ancorchè non anonime, essendo per azioni dovranno pagare quel diritto che è stabilito dall'articolo 9; quindi pagherebbero, come società, il mezzo per cento sul capitale, più l'uno per mille per le operazioni che fanno. Ora se si dovesse stabilire nella legge questa disposizione, converrebbe estenderla anche alle altre società istituite per fare operazioni consimili; locchè non si è creduto finora di proporre.

La legge che discutiamo è una legge di disposizioni generali; siccome l'articolo 13 nella seconda parte non riflettebbe che la Camera di commercio di Genova, così io crederei di non farne menzione per non pregiudicar quello che esiste.

FARINA F. L'idea d'introdurre la menzione speciale delle assicurazioni fu appunto quella di fare un'eccezione all'articolo nono, perchè altrimenti le società di assicurazioni sarebbero colpite tre volte tanto di quello lo siano le altre, poichè le altre società pagherebbero 55 centesimi per ogni cento, e questo durerebbe per venti anni; invece le compagnie di assicurazioni marittime verrebbero a pagare, oltre questo dritto, anche l'uno per mille sulle assicurazioni che fanno. Dunque si è introdotta nella legge l'espressione *nulla è innovato* appunto per fare un'eccezione alla disposizione dell'articolo nono, se no, queste compagnie saranno molto più delle altre colpite.

Io quindi credo che se non si vuol estendere questa disposizione agli altri paesi, si può fare come si crede, ma opino che si debba mantenere il *nulla è innovato* relativamente alle assicurazioni marittime della società di Genova.

Ove altrimenti si faccia, vi sarà una sproporzione tra l'aggravio che si mette alle une e quello che si mette alle altre, sproporzione che io non vedo giustificata da nessun motivo plausibile.

ELENA. Io voterò per la proposta della soppressione fatta dal signor Revel, ma voterei, come già dissi, anchè più volentieri per l'imposta che si paga delle assicurazioni che si fanno in Genova e nelle vicinanze, cioè in quanto si estende la giurisdizione del tribunale di commercio, perchè questo obbligo è posto sino a quel limite, e non oltre: dico voterei per l'abolizione del diritto, perchè questo uno per mille è assai gravoso, come risulta dalle circostanze che la media dei premi è dall'uno all'uno e un quarto per cento. Devo inoltre aggiungere una parola a quanto ha detto il signor Despine, giacchè il paese potrebbe credere che la Camera di commercio di Genova fosse in mezzo alle ricchezze.

Sappia la Camera che nel 1848 la quota del mezzo per cento sulle vendite ascese a 362 franchi e 43 centesimi; nel 1849 a 123 franchi e 78 centesimi. Ora da queste somme bisogna defalcare tutte le spese di stampati, le spese del notaro, il quale deve assistere queste vendite, ecc. Io dico che sono dispostissimo a votare per l'abolizione, purchè si pensi ad esonerare la Camera di commercio degli aggravii che le resterebbero se le fossero tolti gli introiti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Di Revel.

DI REVEL. L'onorevole mio collega Farina mi ha fatto osservare che la disposizione dell'articolo 13 era stata appositamente introdotta per nulla innovare relativamente alle assicurazioni marittime di Genova, in quanto che le assicurazioni marittime già dovendo ivi pagare una lira per ogni mille del capitale assicurato, se le compagnie assicuranti fossero obbligate ancora a pagare il diritto portato dall'articolo 9, cioè di 50 centesimi per ogni 100 lire di capitale nominale, esse verrebbero gravate oltre misura. Mi permetta di fargli osservare che l'articolo 13 ha due parti distinte: comincia la disposizione col dire: *ogni contratto d'assicurazione marittima è sottoposto al diritto di bollo straordinario proporzionale in ragione di lire una per ogni mille del capitale assicurato*. Questa è disposizione così generale, che se domani si stabilisse una società per fare assicurazioni marittime a Nizza o a Savona, questa società dovrebbe pagare il diritto stabilito dall'articolo 9, e quello altresì di una lira per ogni mille di capitale assicurato. Credo che la cosa emerga chiaramente dalla prima parte dell'articolo 13, combinata con quella dell'articolo 9.

Il 2º paragrafo dell'articolo 13 dice poi: *nulla è innovato relativamente alle assicurazioni marittime per ciò che riguarda la città di Genova*. Io non saprei fino a qual punto questa dichiarazione possa escludere l'applicazione dell'articolo 9, e valer possa come se si dicesse che le assicurazioni marittime che seguono nella città di Genova continuino ad andare immuni dal pagamento di questo diritto stabilito in termini generali.

A me pare che il più prudente sia di abbandonare attualmente la questione, perchè se noi manteniamo l'articolo 13, sottoponiamo evidentemente alla tassa dell'uno per mille tutti i contratti di assicurazioni marittime di quelle nuove compagnie di tale natura che vengono a stabilirsi in altri luoghi, oltre al sottoporle al pagamento del mezzo per cento sul loro capitale sociale.

Ripeto che se si vuole colpire le compagnie di assicurazioni marittime per le operazioni che si fanno, conviene assoggettare allo stesso diritto le compagnie di altro genere, come quelle sulla grandine, sugli incendi, sulla vita dell'uomo, insomma tutte quelle compagnie che, con un capitale determinato, fanno operazioni e contratti della medesima natura. Quindi persisto nell'idea che sia più prudente di sopprimere assolutamente l'articolo 13.

PESCATORE. Io appoggio la proposta del deputato Di Revel di omettere per intero l'articolo di cui si tratta. Le polizze di assicurazione non sono altro che un contratto. La questione adunque di sapere qual diritto si vuole imporre a queste polizze appartiene al sistema dei diritti d'insinuazione. La legge che presso di noi stabilisce il sistema dei diritti d'insinuazione fu molto sollecita ad enumerare gli atti della vita civile ordinaria, e non si occupò gran fatto degli atti commerciali.

Io spero che quando verrà in discussione il progetto ministeriale sull'aumento dei diritti d'insinuazione, quantunque il ministro abbia protestato che per ora non si può fare sul sistema di essi diritti alcuna riforma, sotto pretesto che non siasi ancora pubblicato il Codice di procedura civile, noi però lo potremo riformare nelle parti più essenziali, e specialmente in questa, che, cioè, siccome sono sottoposti all'insinuazione gli atti della vita civile ordinaria, così lo siano pure gli atti commerciali. Non solamente potremo discutere a qual tributo proporzionale si debbano sottoporre i contratti di assicurazione marittima, ma eziandio molti altri contratti del commercio terrestre. Le società, per esempio, in nome collettivo, per qual ragione non saranno sottoposte anch'esse ad un tributo proporzionale?

Ma come ben vede la Camera, la questione è qui fuor di luogo, ed ecco onde nasceva la difficoltà della discussione, a mio avviso. Io quindi conchiudo perchè sia soppresso, o a dir meglio che sia ommesso per ora l'articolo, salvo ad agitare la questione, quando verrà in discussione il progetto sull'aumento dei diritti d'insinuazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la soppressione dell'articolo 13, secondo la proposta del deputato di Revel.

(La Camera approva.)

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Nous allons maintenant entreprendre la discussion des articles 14 et 15: je dois observer que leur rédaction avait été mise en harmonie avec les articles 4, 5, 6 et 7 du projet. Maintenant qu'ils ont été supprimés, il s'ensuit nécessairement: 1° que la disposition de l'article 15 ne peut plus être maintenue; 2° que l'article 14 doit être rédigé d'une manière différente, parce que nous admettons que le papier doit être timbré avant qu'on ne signe l'acte, et que l'administration des domaines doit mettre en vente des timbres correspondant au droit proportionnel qui est établi; cela paraît facile, au moyen de deux timbres sur chaque feuille dont l'une présenterait les dixaines et l'autre les unités.

Je dois aussi observer que si l'on maintenait l'usage du papier ordinaire, pour les sommes au-dessous de mille francs, il en résulterait que celui qui aurait une somme de neuf mille francs à prêter, pourrait faire des billets de neuf cents francs sur du papier à 40 centimes, et qu'il n'aurait à payer que 4 francs au lieu de neuf.

Par ces considérations, la Commission a changé la rédaction de l'article 14. Il sera conçu de cette manière:

« Le scrittura private contemplate nell'articolo 1454 del Codice civile, aventi per oggetto somme o valori eccedenti lire 500, saranno estese in carta al diritto di bollo proporzionale di lire una per mille. Le frazioni pagheranno come pel mille intero. »

Ce nouvel article est destiné à remplacer les articles 14 et 15 du projet, par les motifs que je viens d'exposer à la Chambre, et il formera l'article 10 de la loi actuelle.

PESCATORE. Io vorrei domandare al signor relatore se la nuova proposta mantiene il tributo proporzionale dell'uno per mille.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. L'administration du timbre aura des timbres à 2 fr., 3 fr., 4 fr., pour satisfaire à tous les besoins.

PESCATORE. Se dunque è mantenuto questo tributo proporzionale dell'uno per mille per tutti quei contratti che si faranno per scrittura privata, io parlo contro questa proposta. (Rumori)

Prego la Camera di voler far bene attenzione a questa parte della legge che io credo una delle più importanti, giacchè con questo nuovo tributo si viene a sconvolgere tutto il sistema dei diritti d'insinuazione.

Colla legge del 1816 si erano stabilite quattro categorie di diritti d'insinuazione, cioè di quei tributi che la legge impone sugli atti e sui contratti civili; la prima categoria era del due per cento, l'altra dell'uno, la terza del 1/2 per cento, la quarta del 1/4 per cento.

Erano sottoposti al diritto del due per cento i contratti di alienazione di proprietà di stabili ed altri analoghi.

L'uno per cento era imposto ai contratti di alienazione delle cose mobili, il mezzo per cento ai mutui e generalmente ai contratti dipendenti dall'esercizio del credito privato nelle relazioni della vita civile: il 1/4 per cento era stabilito pei contratti traslativi del godimento temporario, quali sono gli affittamenti.

Vede la Camera che le dette quattro categorie stanno tra di loro nel rapporto di uno a due; e questo rapporto rimase il medesimo, dopochè la legge del 1822 aumentò di una metà tutti i diritti d'insinuazione, e quando si adottasse ancora l'aumento generale del terzo proposto con apposito progetto del Ministero, rimarrebbe pur sempre la medesima relazione di uno a due tra tutte e quattro le categorie dei diritti d'insinuazione.

Ora poniamo che la Camera adotti sotto forma di diritto di bollo un nuovo tributo dell'un per mille specialmente imposto a quei contratti che si fanno per scrittura privata, cioè pei contratti di alienazione di cose mobili, di affittamenti, di mutui ed altri dipendenti dall'esercizio del credito privato, ed esclusi i contratti relativi agli stabili, che ne avverrà? Evidentemente quella relazione di uno a due che costituisce la base delle quattro categorie dei diritti d'insinuazione rimane alterata, e ciò ad onta che il Ministero e la Commissione della maggioranza che ne segue le tracce, non intendano per ora di apportare nessun cambiamento al sistema dei diritti d'insinuazione.

Eccovi dunque, o signori, una prima questione: questione puramente tecnica.

Ma havvi un'altra questione ben più sostanziale, una questione di giustizia, la quale sorge dalla considerazione del tributo dell'uno per mille da cui sarebbero colpiti gli atti ed i contratti della vita civile ordinaria, mentre sugli atti e contrattazioni di commercio si imporrebbe soltanto la tassa del mezzo per mille.

Io penso a tale proposito che se si vuol tenere il debito conto della giustizia nel fissare i tributi, sarebbe mestiere procedere in modo inverso, vale a dire, si dovrebbe imporre il tributo dell'uno per mille sopra gli atti e contratti di commercio, e soltanto il mezzo per ogni mille sugli atti e contratti della vita civile ordinaria.

La prova di questa mia proposizione emerge da tutto il sistema attuale dei nostri tributi, tenuto altresì conto delle variazioni che vi apporterà la Camera probabilmente nell'adottare i nuovi progetti di legge presentati dal Ministero.

Considerando la cosa sotto questo punto di vista, noi dobbiamo dividere tutti i cittadini in due classi: gli uni hanno

beni in fondi di terre, capitali ed industrie non impiegati nel commercio; gli altri hanno tutti i loro fondi, capitali ed industrie impiegati nel commercio.

Vediamo se queste due classi di cittadini siano nel sistema attuale, anche ammessi i miglioramenti dei nuovi progetti ministeriali, sottoposti ad oneri eguali; chè se verrà a rilevarsi una differenza enorme a carico dei non commercianti, sarà forza concludere che non si debbe ancora aggravare siffatto divario con un diritto di bollo doppio di quello che è imposto ai commercianti.

La prima classe, vale a dire quella dei non commercianti, è sottoposta al tributo prediale. È vero che i commercianti, quando sarà ammessa la tassa-patenti pagheranno in compenso questa tassa; ed io ammetto, considerando la cosa all'ingrosso, l'uguaglianza in questa parte, uguaglianza puramente presunta. Avremo quindi il tributo mobiliare proporzionale, stabilito sul valore locativo delle abitazioni; e questo sarà un tributo comune ai commercianti ed ai non commercianti: ma oltre a questi, i commercianti non sopportano più verun altro tributo: sarebbe un errore il credere che in definitiva sopportassero anche il tributo delle dogane, perchè sappiamo che le dogane entrano nelle spese di produzione, e i commercianti naturalmente riversano questo carico sopra i consumatori. I commercianti adunque, anche nel sistema che sarà migliorato mediante l'adozione del progetto ministeriale, non pagheranno mai altro che la tassa-patenti in particolare ed in comune con tutti il tributo mobiliare.

Al contrario l'altra classe paga per contrapposto alla tassa-patenti il tributo prediale, in comune il mobiliare, e poi ancora molti altri tributi, come i diritti giudiziarii, ecc. I commercianti certamente anch'essi debbono qualche volta portare le loro ragioni dinanzi ai tribunali, ma essi spendono poca carta e pagano pochi diritti giudiziarii, perchè tutto termina il più delle volte in una sola udienza per via di giudizio più che sommario.

All'incontro i non commercianti debbono sostenere lunghi e formali giudizi, e quasi tutti di tre gradi, cioè quello di prima istanza, quello d'appellazione, e poi ancora quello di cassazione, i diritti giudiziarii che incontrano nel lungo corso sono enormi. A questi bisogna aggiungere i tributi che i non commercianti pagano pel diritto d'ipoteca, d'iscrizione e di trascrizione, ai quali non soggiacciono i commercianti: bisogna ancora aggiungere i diritti d'insinuazione che sono un tributo gravissimo; e notiamo che questo tributo ha il privilegio di cadere quasi esclusivamente sulle classi più povere, giacchè sono le classi povere che veggonsi costrette a vendere le loro proprietà stabili. Senza una necessità, l'uomo per l'amore naturale che ha alla conservazione dei beni fondiarii, non si dispone a venderli; dunque le vendite delle proprietà stabili sono quasi tutte imposte dalla necessità alle classi meno agiate.

La legge ha creduto di sollevare le classi povere, prescrivendo che il diritto d'insinuazione fosse pagato dal compratore; ma sappiamo tutti che il compratore, il quale non è stretto dalla necessità a comprare, trova il modo di compensarsene sul minor prezzo che paga, comprando, e rovesciare così il tributo sul povero venditore; e quindi abbiamo, come diceva, un nuovo tributo, e tributo gravissimo, che pagano i non commercianti, che per aggiunta ha il privilegio di aggravare le classi più povere.

Aggiungiamo finalmente il diritto di bollo, che io veramente considero siccome un tributo particolare ai non commercianti.

Crede la Camera di avere sul serio stabilito un diritto di

bollo sui commercianti? Io non lo credo. Finora io non ho veduto uscire dalle deliberazioni della Camera una disposizione che abbia proprio per effetto di fare pagare un bollo ai commercianti. Essi continueranno come prima a far poco uso delle cambiali, ovvero a usarle non bollate, e a fare tutti i loro contratti senza scrittura privata. Dico che i commercianti non fanno scritture private, fanno i loro contratti per corrispondenza, consegnandoli in fede nei loro libri, e noto ancora che la legge commerciale dichiara che i contratti commerciali possono provarsi mediante la prova testimoniale senza alcuna relazione al valore degli oggetti cadenti in contratto. I tribunali di commercio ammettono la prova testimoniale per qualunque somma. All'incontro per i contratti appartenenti alla vita civile ordinaria la legge prescrive che debbano farsi per scrittura privata, se l'oggetto eccede in valore la somma di lire trecento, e non si ammette allora la prova testimoniale.

Dunque vede la Camera che in sostanza quel tributo che porta il nome di bollo gravita pressochè esclusivamente sui non commercianti. Considerando questo e i precedenti tributi che aggravano in particolare i non commercianti, con qual giustizia potrà la Camera accumulare ancora sopra i non commercianti nuovi particolari gravami, imponendo agli atti e contratti non commerciali il tributo dell'un per mille, mentre agli atti commerciali impone soltanto il mezzo per mille, e solo di nome senza guarentigia di esigerlo?

Ritenute queste considerazioni che potrebbero per avventura consigliare la soppressione o la riduzione del diritto che discutiamo; ritenuto che la questione appartiene più propriamente al sistema dei diritti d'insinuazione, come notavo in principio, io propongo la sospensione dell'articolo di cui trattiamo sino a che la Commissione abbia riferito alla Camera il progetto sull'aumento dei diritti d'insinuazione.

DI REVEL. Per verità la Commissione credeva che questa sua proposta avrebbe trovato grazia presso l'onorevole Pescatore, poichè essa tende essenzialmente a colpire quei capitali che fruttano senza che mai paghino nulla, e non si tratta di quei capitali che sono o no fuori del commercio; poichè intendesi precisamente di colpire quegli atti che l'articolo 434 del Codice di commercio definisce.

Voci. Del Codice civile.

DI REVEL. Sì, del Codice civile. Ma faccio osservare che non si tratta qui di diritto d'insinuazione, nè di aggravare contratti che già vi sieno sottoposti; ma bensì di colpire precisamente con un diritto quei contratti che sono immuni dal diritto di insinuazione, cioè quelle obbligazioni di pagare o dare somme, le quali sono fatte per scrittura privata, e per le quali basta impiegare un foglio di carta da centesimi 30, ancorchè si tratti di centinaia di mila lire, mentre vi sono molti altri contratti per somme tenuissime, i quali non possono avere effetto se non sono fatti per pubblico istromento.

Quindi l'intenzione della Commissione fu quella di far contribuire per qualche cosa, nelle gravezze e nei bisogni dell'erario, quei capitalisti i quali hanno i loro capitali collocati presso i terzi con semplici scritture private, e che ciò non pertanto ricavano un frutto, il quale, quando fosse stipulato per atto pubblico, avrebbe pagato un diritto di insinuazione.

Crede che questa disposizione nulla abbia di comune col diritto di insinuazione, poichè il diritto di insinuazione si esige sulla presentazione e mediante il deposito materiale dell'atto presso l'insinuatore, mentre nel nostro caso non si richiede altro se non che l'atto sia scritto sopra un foglio di carta bol-

lata, il quale porti un bollo che trovisi in relazione dell'uno per mille colla somma contenuta nell'atto stesso.

Io avrei trovato naturale, ed avrei trovato un motivo di ragionevole censura, qualora l'onorevole deputato Pescatore avesse osservato come essendovi già il bollo proporzionale su questa scrittura, quando questa si voglia far insinuare onde darle data certa, non si sia espresso che verrà tenuto conto del diritto di bollo proporzionale stato pagato per il foglio di carta sul quale l'atto è scritto; ma il combattere la proposizione col dire che questa sovvertisce i principii del diritto di insinuazione, io credo che ciò non può stare; questa disposizione nulla ha di comune colle regole, colle massime che regolano il diritto di insinuazione. In sostanza, ripeto che si tratta di assoggettare al pagamento di un lieve tributo dell'uno per mille una quantità di atti che ora si fanno per scritture private, e per i quali non si paga che 30 centesimi.

È noto che le molte volte quando non si paga il prezzo di un acquisto all'atto della stipulazione di un istrumento per atto pubblico, si paga con una scrittura d'obbligo, con un pagherò. Questo pagherò dura più o meno tempo secondo che si concedono delle more; quindi pare giusto che, poichè costui è munito di un titolo di credito verso di un terzo, paghi qualche cosa per il beneficio che ritrarrà da questa sua operazione.

Del resto dirò ancora che io non vedo parità fra questo titolo con quelli di commercio che furono tassati in ragione del mezzo per mille: i titoli di commercio si rinnovano frequentemente; le cambiali non durano generalmente più di 3 mesi; dunque si rinnovano quattro volte nell'anno, e quindi sulla stessa somma si verrà a pagare quattro volte 50 centesimi, cioè due lire, mentre che l'obbligazione o pagherò di identica somma, anche per molti anni, non avrà pagato che l'uno per mille; conseguentemente io mantengo la proposta della Commissione, e solo mi riservo di fare un articolo od un paragrafo addizionale per cui sia detto che nel caso che questi titoli vengano presentati all'insinuazione, loro si terrà conto del diritto proporzionale stato pagato per il foglio di carta.

FARINA P. Le cose che voleva dire furono in gran parte dette dall'onorevole preopinante; non mi rimane che a fare una semplice osservazione, ed è che in generale i capitali mobili che sono nel commercio non si possono troppo fortemente colpire, stantechè bisogna tenersi in una certa proporzione coi paesi circonvicini, altrimenti i commercianti emigrano e portano via il loro capitale per andare nello Stato ove sono maggiormente favoriti; faccio poi osservare che i commercianti, oltre essere soggetti al bollo per le operazioni cambiarie che fanno, i loro libri sono già assoggettati al bollo, conseguentemente sono assoggettati anche alla tassa a questo riguardo; del resto le cose dette dall'onorevole deputato Di Revel mi pare che possano bastare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pescatore.

PESCATORE. Comincerò per rispondere alle ultime osservazioni fatte dal deputato Di Revel, il quale nota una differenza per gli atti commerciali, consistente in ciò che gli atti commerciali si rinnovano più volte in un anno; ma io osservo che rinnovando gli atti si rinnova il profitto. Quale è lo spirito della legge che impone un tributo sopra i contratti? Quale ne è il pensiero? Il pensiero è di colpire per quanto sia possibile quel guadagno che i contraenti si propongono di ricavare dal contratto. Che importa che un contratto si faccia una volta sola in un anno, oppure si rinnovi tre o quattro volte? Se i contraenti rinnovano questo contratto è segno

che ci trovano le loro convenienze a rinnovarlo, è segno che trovano il mezzo di rinnovare lo stesso guadagno, cui la legge intende colpire col tributo.

Io non sono alieno dallo stabilire un tributo proporzionale sopra i contratti che si fanno per scrittura privata appunto per la necessità di colpire i capitalisti sempre quando si mostrino, e di colpire per quanto è possibile tutti i profitti di qualunque genere; ma credo che dobbiamo mantenere armonica la nostra legislazione, e a questo riguardo io ripeto che il diritto di bollo proporzionale e il diritto di insinuazione sono nella sostanza un tributo identico; l'uno e l'altro sono un tributo che si impone ai contratti, un tributo che ha per iscopo di colpire il guadagno che nasce dal contratto. Se tutte le scritture private si dovessero presentare all'insinuazione, noi non istaremmo qui discutendo un diritto particolare chiamato di bollo, ma per certo basterebbe il diritto di insinuazione che pagherebbero le scritture private, salvo a fissarne la tassa. Si è immaginato dalla Commissione il tributo del bollo per le scritture private, perchè le scritture private si presentano all'insinuazione da chi vuole presentarle, e non si presentano da chi non vuole presentarle: ed è perciò che lo stesso deputato Di Revel propone che, quando le scritture si presentino all'insinuazione, di tener conto del diritto già pagato sotto forma di bollo.

Se dunque l'insinuazione e il bollo proporzionale costituiscono un tributo di natura identico, perchè non assegnare all'uno ed all'altro la stessa sede?

Ripeto che non sono alieno dall'ammettere il tributo proporzionale anche pei contratti contenuti in scritture private, ma dico che la giustizia vuole che la tassa di questo tributo sia moderata, in relazione anche a quella stabilita per altri contratti; avuto massime riguardo a quelle considerazioni a cui nessuno dei due preopinanti ha risposto, tratte dal sistema attuale dei nostri tributi, i quali gravitano enormemente sulle classi non commercianti, e lasciano quasi immuni d'ogni tributo le classi commercianti.

Io per me non temo il pericolo dell'emigrazione minacciata dal deputato Farina; questa minaccia fu fatta più volte, e non si eseguì mai, perchè in tutte le parti del mondo si pagano tributi, e tributi piuttosto discreti. Perciò io credo di poter insistere nella mia proposta di sospensione.

FARINA P. Io non posso prima di tutto ammettere che si paghi in tutte le parti del mondo una somma maggiore di quella che si pagherebbe da noi se si adottasse l'uno per cento sulle operazioni di commercio. Non ci è d'uopo di andare tanto lontano; si vada solo a Livorno e si vedrà che si paga niente; e da qui a Livorno non c'è gran distanza. L'osservazione che i capitali si portano là dove godono maggior libertà e sono meno aggravati di imposte, è una cosa così chiara che non ammette obiezione. Non posso nemmeno ammettere quanto diceva il deputato Pescatore che si dovesse semplicemente contemplare l'operazione materiale senza contemplare anche la durata di queste operazioni. Chi, per esempio, fa un'operazione per un mese, certamente non ha bisogno di guadagnare tanto, quanto se la facesse per un anno; quando un'operazione può dare a un dipresso un vantaggio del 3 o 4 per cento sur un anno, se si fa per un mese, si può fare contentandosi di un più tenue profitto, perchè vi è un altro profitto nel poterla ripetere più volte nello stesso periodo di tempo; per esempio, riguardo alle cambiali, dove non visono Banche di sconto, si scontano per lo più fra particolari ad un mezzo per cento al mese. Ora converrà il deputato Pescatore che un capitale il quale sia impiegato dodici volte in un anno al mezzo per cento può dare un profitto maggiore di un capitale im-

piegato una volta sola, ed il Governo può ricavare da esso in questo caso non l'uno, ma il sei per mille all'anno.

Io ripeto che non si può cambiare la proporzione che viene stabilita dalla legge senza incontrare gravi inconvenienti.

La natura poi del commercio assolutamente è tale che non può permettere la durata delle contrattazioni che si fanno comunemente fra privati. Una delle contrattazioni più frequenti fra privati, per esempio, è quella degli affitti; ora, specialmente quella dei fondi rustici, è impossibile che duri meno d'un anno, mentre viceversa fra commercianti sono rarissime le operazioni che abbraccino così lunga durata. Su di un capitale identico adunque impiegato nel commercio, sebbene colpito con un bollo inferiore, verrà lo Stato per la molteplicità delle contrattazioni che si fanno col medesimo a percepire assai più che su di un capitale impiegato nelle contrattazioni della vita civile che d'ordinario comprendono una più lunga durata.

PESCATORE. Il deputato Revel ha già riconosciuto necessaria un'aggiunta, perchè l'articolo cadente in discussione non producesse inconveniente; ma altri inconvenienti si presentano, a cui non rimedia l'aggiunta proposta dal deputato Revel:

Il tributo dell'uno per mille in ipotesi è stabilito sul valore dell'oggetto cadente in contratto; ora, il più delle volte questo valore non è dichiarato; ecco la necessità di trasferire anche in questa parte i metodi usati nel fissare i diritti d'insinuazione; il che dimostra sempre più che al sistema dell'insinuazione più propriamente la presente questione appartiene.

Io prendo inoltre a considerare che le scritture private contemplate dall'articolo 1434 del Codice civile sono in sostanza quasi tutte scritture di obbligazione, sono mutui o debiti analoghi, in cui v'ha sempre pericolo che il tributo non ricada sopra la parte che guadagna, ma sopra la parte che perde: nei contratti commerciali, generalmente, entrambe le parti trovano il loro particolare profitto; ma nelle scritture d'obbligazione, generalmente, vi ha una persona che guadagna, l'altra che perde. Per esempio, se si guarda ai contratti di mutuo che si fanno per scrittura privata, da chi credete voi che sia pagato il tributo? Dal mutuante? No per certo, ma sibbene dal mutuatario. Il mutuante avrà cura di stabilire che, oltre agli altri diritti, il mutuatario debba anche pagare il diritto di bollo, e quello che accade nelle scritture di mutuo, accadrà necessariamente anche nelle altre scritture di obbligazione di qualunque genere: la persona obbligata è sempre la persona soccombente, nelle relazioni della vita civile ordinaria. Generalmente adunque il tributo del bollo colpirà non il profitto (come la sua natura vorrebbe), ma la perdita, con enorme ingiustizia.

Del resto, noi discuteremo la questione molto meglio, quando tratteremo in complesso dei diritti d'insinuazione, che sono propriamente i tributi imposti sopra i contratti. Epperò io concludo ancora per la sospensione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. L'honorable député Pescatore fait une classification que je ne trouve pas exacte. Il divise tous les citoyens en commerçants et non commerçants, et il suppose que tous ceux qui ne sont pas commerçants sont propriétaires; mais il y a beaucoup de capitalistes dont la fortune est placée par obligation sous seing-privé et qui s'affranchissent de tout impôt, parce qu'ils n'ont aucune propriété. Ils seront frappés d'un droit d'un franc par mille par le projet de la Commission.

Les obligations civiles étant contractées ordinairement pour un terme double et quelque fois quadruple de celui en

usage pour les effets de commerce, il était naturel de fixer le timbre proportionnel à un franc par mille.

Une obligation par acte notarié avec stipulation d'hypothèque est sujette à des droits beaucoup plus forts que ceux que la Commission a proposés pour les obligations sous seing-privé, et cependant c'est des débiteurs douteux, et par conséquent les plus pauvres, qu'on exige ce luxe de garanties, tandis qu'on se contente d'un simple billet de la part des débiteurs d'une solvabilité notoire.

D'ailleurs on peut emprunter pour faire des spéculations et, dans tous ces cas, la perception du droit proposé est d'une justice incontestable. Il importe que les capitalistes supportent aussi une part des charges publiques.

On ne doit point confondre le droit de timbre avec le droit d'insinuation. Si l'on admettait le système de M. Pescatore, et qu'on soumit tous les actes à la formalité de l'insinuation, on entraverait la marche des transactions sociales en même temps qu'on créerait une espèce d'inquisition sur les affaires de chaque citoyen. Enfin, il faudrait multiplier outre mesure les employés de l'insinuation.

Je ne puis donc accepter la proposition de M. Pescatore, et j'insiste pour l'adoption de l'article de la Commission.

ARNULFO, commissario regio. Mi oppongo a tutte e tre le proposte dell'onorevole deputato Pescatore: alla sospensiva perchè è cosa di fatto che l'imposta che mediante il bollo si vuole stabilire, nulla assolutamente, nulla ha di comune coll'insinuazione.

Quella è un'imposta forzata sopra tutte le obbligazioni, e l'insinuazione è fino ad un certo punto un'imposta volontaria; perchè la scrittura s'insinua da chi ne ha volontà od interesse.

L'insinuazione può farsi anche delle cambiali; essendochè i possessori possono aver interesse di farle acquistare date certe e di garantirle l'esistenza come per le scritture fra privati stipulate si pratica; eppure abbiamo votato l'articolo di legge che riguarda le cambiali, senza temere che ciò impingesse nella legge per l'insinuazione.

Nè vale il mutare il nome per asserire che quest'articolo si riferisce alla legge d'insinuazione, imperocchè il fatto sta che non si vuole con esso aumentare il diritto d'insinuazione, ma s'intende bensì di stabilire un'imposta, un diritto nuovo per le obbligazioni di somme certe o d'oggetti valutati, da pagarsi da tutti coloro che le stipulano, senz'altro però abbiano l'obbligo d'insinuare i relativi titoli, talchè il confondere queste due leggi non pare logico.

Quanto poi alla proposizione soppressiva, di già si è detto, e giova ripetere che l'onorevole deputato Pescatore ha sempre manifestato il desiderio di estendere, per quanto è possibile, le imposte ad ogni sorta di redditi (il qual desiderio debb'essere comune a tutti quelli che si occupano di tributi), di cercar mezzo, cioè, di colpire il maggior numero possibile di redditi e di prender bensì il meno che si può, ma in tutte le borse.

Ciò posto, se noi sopprimiamo quest'articolo, dichiariamo in sostanza che i capitali che passano dagli uni agli altri individui per mutui e per scritture private saranno esenti da qualsiasi peso, il che per verità non è consono coi principii che sin qui si sono sostenuti in questa Camera, e coi bisogni dell'erario che ognuno sa sono grandi.

L'onorevole deputato ha asserito che l'imposta del bollo si supporterà dai mutuatari. Io convengo in ciò; ma chiederò se il commercio pagherà del proprio l'imposta, sia che venga stabilita sotto il titolo di tassa commerciale, sia sotto il titolo di bollo.

Io nol credo, imperocchè il consumatore, o dicasi acquirente, del capitale, qual è il mutuuario, paga l'imposta del bollo sul mutuo, ed i consumatori degli oggetti di commercio pagano pure le imposte sul commercio; di maniera che in massima generale io credo che i commercianti sono, per così dire, gli esattori dei tributi che tramandano all'erario, ma che, salve alcune accidentali eccezioni, in sostanza nulla pagano del proprio.

I consumatori in ogni specie di tributo sono quelli che lo sopportano, parlo sempre in massima generale. Se vogliamo per conseguenza ottenere un qualche maggior reddito alle finanze dai capitali che si mutuoano con scritture private, non bisogna sopprimere quest'articolo, e siccome l'onorevole deputato disse di non essere alieno da questo scopo, da questo sistema, io dico che bisogna lasciar sussistere l'articolo.

Quanto poi alla riduzione della tassa io mi oppongo alla medesima, perchè non trovo finora un motivo plausibile per cui debba aver luogo. Tuttavolta che si dimostri che la quota di contribuzione sotto titolo di bollo dev'essere moderata, io acconsentirò; ma finora il rapporto che si è stabilito fra le obbligazioni del commercio e le obbligazioni private non presenta dissonanza; anzi, col far pagare 50 centesimi, oltre lire una per mille ai commercianti, si stabilisce un giusto rapporto, perchè pel solito le obbligazioni private hanno una lunga durata, e le obbligazioni con cambiali hanno una breve durata. Aggiungerò ancora che talvolta il commercio paga poi anche dei diritti per le obbligazioni private, perchè il commercio non si fa sempre con capitali propri, anzi ben sovente si fa con capitali altrui, presi a mutuo; perciò se i commercianti prenderanno a mutuo, sopporteranno anche questa nuova gravezza, cosicchè non può dirsi che cada tutta sopra gli altri individui.

Io respingo per conseguenza in modo assoluto le due prime proposte, e respingo la terza perchè non trovo fin qui ragione per ammettere una riduzione.

GIANONE. Vi ha un motivo per non ammettere la proposta dell'onorevole deputato Pescatore pel rinvio della discussione sopra quest'articolo alla legge sul diritto d'insinuazione. Questo motivo è che la Camera ha già pregiudicata la questione votando l'articolo 5, giacchè non vi ha altra differenza in sostanza tra la disposizione di cui si tratta attualmente e quella dell'articolo 5, salvo che in questo articolo si trattava di obbligazioni commerciali e nell'altro si tratta di obbligazioni comuni. La Camera non ha rimandato allora la discussione sopra quell'articolo 5 alla legge sull'insinuazione: eppure la ragione era la stessa. Ora non mi sembra che la legge avrebbe un senso completo, non mi sembra che noi saremmo coerenti a noi stessi, se dopo aver ritenuta nella presente legge la disposizione di cui all'articolo 5, riguardante gli effetti commerciali, si rimandasse ora alla legge sul diritto di insinuazione una disposizione analoga, anzi identica, riguardante le obbligazioni comuni.

E poichè ho la parola, aggiungerò ancora un'osservazione al signor deputato Pescatore, una difficoltà da lui mossa relativamente al modo di accertare il diritto da pagarsi in dipendenza delle scritture private di cui si parla in questo articolo.

Egli dice: come si farà a dichiarare il valore quando si tratti di un oggetto di un valore indeterminato? Egli argomentava da ciò che si doveva rimandare la disposizione alla legge sul diritto d'insinuazione, in proposito di cui sempre succede di dover fare dichiarazioni di valori.

Io richiamo l'onorevole deputato Pescatore al disposto dell'articolo 1454 del Codice civile, dove si dice espressamente

che queste obbligazioni non sono altro che le polizze in cui uno si obbliga al pagamento di una somma, cosicchè quella difficoltà non sussiste. Mi oppongo pertanto alla sospensione, cioè, al rinvio proposto dall'onorevole deputato Pescatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione sospensiva proposta dal deputato Pescatore.

(Non è approvata.)

PESCATORE. Io proporrei la riduzione del mezzo per mille.

PRESIDENTE. Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Ha la parola per sviluppare questa sua proposta.

PESCATORE. Io non la sviluppo perchè è già stata sviluppata.

PRESIDENTE. Allora la pongo ai voti. Quelli che approvano la riduzione al 1/2 per mille dell'1 per mille vogliono alzarsi.

(Non è approvata.)

MELLANA. Io vorrei chiamare l'attenzione della Camera sul modo di mettere in pratica questa legge per quello che riguarda quest'articolo. Se ho ben inteso l'espressione, la legge farebbe sì che colui che vuole fare un contratto privato deve servirsi di una carta con bollo proporzionale...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. La Commissione ha abbandonato quell'articolo ed ha proposto quest'altro:

« Le scritture private contemplate nell'articolo 1454 del Codice civile, aventi per oggetto somme o valori eccedenti le lire 500, saranno stese in carta al diritto di bollo proporzionale di lire 1 per mille.

« La frazione pagherà come per mille intero. »

MELLANA. Io vorrei che fosse stabilito che vi sia della carta bollata che porti un bollo proporzionale per ogni mille lire.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. C'est le but de la nouvelle rédaction.

MELLANA. Ma non è espresso così.

Voci. Sì! sì!

MANTELLI. Potendo avvenire il caso in cui sia questione di contratti sinallagmatici, nei quali sono prescritti diversi originali, altrettanti cioè quante sono le parti contraenti, chiederci alla Commissione uno schiarimento, per sapere, cioè, se tutti gli originali debbano distendersi sopra carta bollata con diritto proporzionale di un tanto per mille.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La Commission n'a voulu assujétir à l'impôt proportionnel que les actes dont il est fait mention dans l'article 1454 du Code civil; c'est-à-dire les billets ou promesses sous seing-privé par lesquels une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer une chose appréciable.

MANTELLI. L'articolo 1454 citato dalla Commissione può riflettere tanto i contratti unilaterali, quanto i sinallagmatici. D'altronde, se crede la Commissione che si debba solo applicare ai contratti unilaterali, io penso che non si esigerà mai, o almeno ben difficilmente, la tassa che viene con questa legge introdotta; perchè le si farà facilmente frode, dando cioè ai contratti l'apparenza di bilaterali. Laonde parendomi che quest'articolo abbisogni d'essere bene spiegato, faccio istanza perchè sia rimandato alla Commissione, affinché ci proponga una redazione più chiara e più precisa.

Aggiungo inoltre che qualora si volessero solo comprendere gli unilaterali, vi sarebbe in ciò una evidente ingiustizia, perchè quando è stipulata una somma, sia il contratto unilaterale o sinallagmatico, non vi ha ragione perchè non

debba venire tassato; pertanto io opinerei che si spiegasse in modo chiaro che tutti i contratti fatti per scrittura privata, di qualsiasi natura siano essi, vadano sempre soggetti alla tassa dell'uno per mille, stabilendosi però ad un tempo che pei contratti bilaterali uno solo degli originali debba essere sottoposto al bollo, per il diritto proporzionale; se no, ci allontaneremmo di troppo dal fine che si è proposto la Commissione con questo progetto di legge, di colpire, cioè, sempre e costantemente i contratti fatti per scrittura privata di una tassa proporzionale.

GIANONE. L'onorevole deputato Mantelli muove questa difficoltà, perchè probabilmente non ha sotto gli occhi l'articolo 1434 del Codice civile, nel quale non si parla di contratti bilaterali.

Le espressioni dell'articolo sono le seguenti. (*Legge l'articolo*)

Si vede pertanto che qui non si tratta che di obbligazioni unilaterali, risultanti da un solo originale, onde non regge l'opposta difficoltà.

MANTELLI. Ancorchè una sola delle parti siasi obbligata verso l'altra con una scrittura a rappresentare una somma o un valore, è certo che la stessa scrittura può contenere altre obbligazioni e quindi aversi un contratto sinallagmatico; d'onde viene di conseguenza la necessità dei vari originali, nel qual caso, ritenuta la redazione proposta dalla Commissione, essi saranno tutti egualmente tassabili.

Ripeto inoltre quanto già ho detto, che sarebbe, cioè, una massima ingiustizia, che mentre un contratto unilaterale va soggetto al diritto di bollo proporzionale, un contratto sinallagmatico ne andasse esente.

Io credo quindi che quest'articolo debba venir diversamente redatto, e faccio perciò istanza che sia rimandato alla Commissione.

ARNULFO, commissario regio. Io credo che non sia necessario di mandare l'articolo di cui si tratta alla Commissione, poichè l'articolo 1434 non è applicabile ai contratti sinallagmatici; appunto perchè le scritture delle quali in esso si parla contengono l'obbligazione d'una sola delle parti. Si preserisse in esso che debba la parte obbligata apporre il *buono* in tutte lettere.

Vede dunque la Camera che tuttavolta che si tratta d'una obbligazione individuale non è il caso in cui si possa far confusione coll'obbligazione sinallagmatica. Quanto poi alle sinallagmatiche non c'è dubbio che possano contenere delle obbligazioni le quali non saranno colpite dal progetto di legge; ma io credo che la Commissione ebbe in pensiero appunto di non colpirle, e ciò per la stessa ragione che non colpì nel progetto di legge i contratti che si facciano fra negozianti, purchè non abbiano il carattere di cambiale. Si vollero assoggettare le obbligazioni private per mutuo come si assoggettarono le cambiali, omissi gli altri contratti ed altre obbligazioni tanto fra privati che fra negozianti, anche per evitare gl'inconvenienti che il preopinante teme, e per la difficoltà di ottenere una legge che abbia un'estensione tale quale egli vorrebbe; tanto più che le obbligazioni sinallagmatiche hanno particolari corrispettivi e non contengono la nuda trasmissione di capitali da una parte all'altra per mutuo. Non vi è perciò motivo sufficiente per rimandare l'articolo alla Commissione, la quale manifestò già col tenore della legge proposta qual sia il suo pensiero.

FARINA P. Sebbene sia membro della Commissione, io vengo ad appoggiare l'istanza dell'onorevole deputato Mantelli; mi pare che sia una cosa ingiusta di colpire semplicemente una natura di contrattazione, esonerando l'altra; tanto

nell'una come nell'altra si vuole stabilire una tal quale proporzione fra le contrattazioni fatte per scrittura privata, con quelle che si fanno con atti pubblici; ora mi pare che la ragione di voler introdurre una maggior proporzione tra gli atti fatti per scrittura privata e gli atti di scrittura pubblica, tanto valga nella contrattazione nella quale si obbliga una sola parte, quanto nel caso in cui si obbligano tutte e due; conseguentemente io vengo ad appoggiare la proposizione dell'onorevole deputato Mantelli, e mi unisco a lui nel proporre che l'articolo sia inviato alla Commissione, perchè prenda queste circostanze in considerazione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La proposition de l'honorable député Mantelli appuyée par l'honorable député Farina étendrait l'impôt du timbre outre mesure, et présenterait de graves inconvénients à raison des entraves excessives qu'elle apporterait aux transactions civiles. Une telle disposition serait peu productive pour le trésor, parce que lorsqu'une loi n'est pas facilement exécutable, le législateur ne doit pas espérer qu'elle soit observée; le projet de la Commission n'a voulu frapper que les capitaux mis en circulation par des obligations civiles, sous seing-privé; mais il n'a pas voulu atteindre les autres actes qui peuvent être faits par acte sous seing-privé. Ceux-ci ne sont assujétis qu'au timbre ordinaire.

Je m'oppose donc à cette proposition.

MIGLIETTI. Con questo articolo si vuole assoggettare alla tassa del bollo quella carta la quale contenga l'obbligazione di una data persona di pagare una somma determinata, oppure di dare o fare una cosa valutabile, giusta l'espressione dell'articolo 1434. Stando al modo col quale è espresso quest'articolo, io dico che nessuno potrà venir costretto a pagare la tassa, giacchè se stabiliscasi che quelle sole scritture le quali a termini dell'articolo 1434 si redigono per semplice originale, poichè contengono l'obbligazione di una sola delle parti contraenti, debbano pagare questo bollo, in tal caso in ogni contrattazione, a vece di una sola scrittura se ne faranno due: io suppongo il caso in cui l'obbligazione di una sola delle parti assolutamente è necessaria, come nel mutuo; una di esse dichiara di aver ricevuto dall'altra una somma che si obbliga di restituire. Questa è un'obbligazione di una persona sola, ed abbiamo qui il caso in cui un solo originale basta. Ebbene, per frodare alla vostra legge, si premette una favola qualunque, se ne conchiude che in dipendenza di tutte queste supposte preesistenti convenzioni si è transatto, si dà così alla convenzione essenzialmente unilaterale l'apparenza di un contratto sinallagmatico, si forma le due scritture per originale e non si paga il bollo. Mi si dice che l'articolo 1434 contempla quelle date obbligazioni per cui si richiede un originale solo, e si soggiunge nello stesso tempo che con quest'articolo si vogliono colpire le scritture fatte per un solo originale; ma dal momento in cui mi si cita l'articolo 1434, e mi si dice a chiare note che l'articolo in discussione parla di quelle obbligazioni che si consegnano in un solo originale, io rispondo che in qualunque caso si riesca a fare due originali per una sola obbligazione, si sfugge il disposto della legge.

ARNULFO, commissario regio. Faccio osservare all'onorevole preopinante essere bensì vero che un contratto unilaterale si può fare per doppio originale, ma che perciò ei non esce dal novero delle obbligazioni contemplate nell'articolo 1434; altro è il fare per scrittura privata e per doppio originale un contratto sinallagmatico perchè realmente contenga obbligazioni d'ambidue le parti; altro è far due originali d'una scrittura contenente obbligazione d'una parte

sola. L'articolo dice: « La polizza o promessa per scrittura privata colla quale una sola delle parti si obbliga verso l'altra, » ecc.

Dunque la sostanza non istà nel numero degli originali, bensì nel numero delle parti che si obbligano.

Per conseguenza, tuttavolta che si tratta d'una scrittura fatta anche per due originali, purchè vi sia una sola parte obbligata, questa è necessariamente contemplata nell'articolo 1434, e perciò compresa nel disposto dell'articolo che è in discussione.

MIGLIETTI. Io tengo dietro all'idea dell'onorevole Mantelli. Egli ha proposto un dubbio; ha cioè chiesto che cosa si debba fare nel caso in cui abbiansi due originali; se debbano o no assoggettarsi amendue al bollo ed alla tassa.

Si risponde anzitutto che nell'articolo non si tratta di convenzioni fatte per più originali, ma di convenzioni meramente unilaterali, e nelle quali per conseguenza non vi ha che un unico originale.

Ma l'onorevole Mantelli ripiglia che in cotal caso sarà facilissimo eludere la legge, perchè di qualunque obbligazione si tratti, havvi pur sempre modo di far sembrare necessari due originali.

Stanno dunque i rimproveri di poca chiarezza e poca precisione fatti alla redazione presente dell'articolo, sta la necessità di rinviarlo alla Commissione, perchè lo proponga in altri termini.

MANTELLI. Aggiungo a quanto ho già detto un nuovo quesito. Nel caso cioè che venissero comprese in questo articolo le obbligazioni a diversi originali, intenderebbe la Commissione di assoggettare tutti gli originali allo stesso peso?

La redazione presente face anche di ciò, eppure è necessario che tal dubbio sia tolto. Laonde anche per questo motivo insisto nel chiesto rinvio.

JACQUEMOUR GIUSEPPE, relatore. Il n'y a qu'un seul individu qui s'oblige, et par conséquent il n'y a qu'un seul acte soumis au timbre.

Voci. Ai voti! ai voti!

BENSO GASPARE L'articolo 1434 del Codice civile, che non è che una traduzione di un simile articolo del Codice francese, ha dato luogo a seriissime difficoltà per ben definire quali scritture vi si debbano intendere comprese. Questo articolo dice: *La promessa fatta per scrittura privata colla quale una sola delle parti si obbliga a pagare una somma di danaro o a dare altra cosa valutabile, ecc.*; non facendo menzione di contratto unilaterale, pare doversi la sua disposizione estendere anche al contratto bitaterale, quando da questo contratto una sola persona rimanga obbligata. Così, per esempio, se una scrittura contiene un contratto di vendita di una cosa mobile, mediante un determinato prezzo, che viene pagato dal compratore, siccome in questo caso una sola persona rimarrebbe obbligata, cioè il venditore, il quale avrebbe l'obbligo di dare, ossia consegnare al compratore la cosa venduta, così si può ben dubitare se una tale scrittura non contenga una promessa contemplata nell'articolo 1434.

Le questioni che si eccitarono nanti i tribunali francesi sull'applicazione del consimile articolo del Codice francese,

furono molte e gravissime, e vennero variamente decise dalle Corti di Francia; motivo per cui importa che si procuri di evitarle nella legge che discutiamo; perciò io appoggio la proposta per rinvio dell'articolo 14 alla Commissione, affinché, tenendo conto delle fatte osservazioni, ne faccia una più chiara e più precisa redazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di quest'articolo 14 alla Commissione, affinché proponga una nuova redazione. (La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UNA MACCHINA PER IL PERFORAMENTO DEL MONCENISIO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Fin da quando io ebbi l'onore di rispondere all'interpellanza che fece l'onorevole deputato Brunier, io ho esposto alla Camera l'intenzione del Ministero di promuovere gli studi sull'esecuzione della strada ferrata che congiungeva il Piemonte colla Savoia, ed ho promesso che nello stesso tempo sarei venuto a porgere cognizione degli studi che si sarebbero fatti sul traforo delle Alpi (che è l'unica e grande difficoltà che si oppone all'esecuzione di quella strada) e che avrei poi presentata una legge, perchè fosse data facoltà al Governo d'intraprendere questi lavori sperimentali. Alla prima promessa ho adempiuto, ed ora vengo ad adempiere alla seconda. E se questa è stata lungamente sospesa, fu perchè la Camera desiderava d'essere bene illuminata, e quindi sentita qual fosse la pubblica opinione.

Queste questioni sono state pubblicamente discusse, e l'opinione del Ministero non è punto diversa da quella che già era; spero quindi che la Camera troverà fondamento sufficiente negli atti che le sono stati comunicati, per provare che quest'opera, riconosciuta da tutti di una grande importanza e di grande interesse, sia riguardo alla pubblica che alla politica economia, può essere intrapresa sin d'ora. Vengo dunque a domandare alla Camera la facoltà d'intraprendere i primi lavori, che serviranno pure d'esperimento per provare la macchina proposta del signor Maus, e di ordinare il primo stabilimento per farla agire. Domando perciò non altro che quei fondi che erano già stati allocati nei conti presuntivi del 1846 e 1847. (Vedi vol. Documenti, pag. 691.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di questa sera:

1° Discussione del progetto di legge per la proroga del trattato di commercio colla Francia;

2° Relazioni di petizioni.